CCVIII" TORNATA

MERCOLEDI 12 DICEMBRE 1928 - Anno VII

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Cittadini) Pag.	11360
Oratori:	
Presidente	11360
Mussolini (Capo del Governo)	11360
Comunicazioni del Governo (Concernenti mu-	
tamenti nel Gabinetto)	11360
Congedi	11343
Disegni di legge (Approvazione di).	
« Conversione in legge del Regio decreto-	
legge 27 luglio 1928, n. 1959, che determina la	
decorrenza della pensione straordinaria con-	
cessa alla vedova di Francesco Rismondo »	11360
« Conversionè in legge del Regio decreto-	
legge 10 agosto 1928, n. 2223, concernente la	
istituzione di una Discoteca di Stato in Roma ».	11368
« Conversione in legge del Regio decreto-	
legge 17 giugno 1928, n. 1314, relativo al pas-	
saggio delle scuole e degli Istituti d'istruzione	
tecnica professionale dalla dipendenza del Mi-	
nistero dell'economia nazionale a quella del	
Ministero della pubblica istruzione »	11368
« Conversione in legge del Regio decreto-	
legge 4 ottobre 1928, n. 2398, concernente la	
concessione di esenzioni fiscali e tributarie	
all'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia	11050
Redenta »	11370
« Conversione in legge del Regio decreto-	,
legge 29 luglio 1928, n. 1843, contenente norme	
per la disciplina dell'industria della panifica- zione »	11370
« Conversione in legge del Regio decreto-	11070
legge 10 agosto 1928, n. 1943, concernente la	
costituzione di imprese cinematografiche ».	11371
« Conversione in legge del Regio decreto-	
legge 20 novembre 1927, n. 2840, che dà ese-	
cuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra	
il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il	
24 maggio 1927:	

tivo Protocollo finale; 2º Accordo per regolare amichevolmente certi reclami di cittadini italiani presentati al tribunale arbitrale misto italo-ungherese; 3º Dichiarazione sulla procedura concernente i conti di compensazione fra l'Italia e « Conversione in legge del Regio decretolegge 26 luglio 1928, n. 1763, che approva la proroga al 31 dicembre 1928, del modus vivendi stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il « Conversione in legge del Regio decretolegge 20 novembre 1927, n. 2841, che dà esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Ungheria, il 25 luglio 1927: 1º Conversione per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume; 2º Protocollo concernente l'istituzione di una sezione doganale ungherese (expositure) nel porto di Fiume; 3º scambio di note relative alla concessione di facilitazioni a certe mercanzie ungheresi in transito per il porto di Trieste ». . . . 11372 « Conversione in legge del Regio decretolegge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente modificazioni alle norme relative ai passaporti

1º Conversione concernente il regolamento

di questioni finanziarie risultanti dall'annessione all'Italia della città di Fiume, con rela-

Conversione in legge del Regio decreto- legge 7 giugno 1928, n. 1493, che dà esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Spagna sul regime tributario delle Società, firmata in Ma- drid il 26 novembre 1927 »	11376	legge 25 ottobre 1928, n. 2468, concernente modificazioni all'art. 67 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della Basilicata»	11379
una Commissione nazionale per la cooperazione intellettuale, avente lo scopo di mantenere le relazioni ed adempiere le funzioni ad essa demandate dalla Commissione per la cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni e dell'Istituto di cooperazione intellettuale di Parigi »	11376	a favore dell'Erario, per la Cassa autonoma di ammortamento del Debito pubblico interno ». « Conversione in legge del Regio decreto- legge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente ag- giunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito ». « Conversione in legge del Regio decreto- legge 3 agosto 1928, n. 1920, che autorizza un concorso per la nomina a tenente medico e a	
alle dieci Convenzioni stipulate, in date diverse, fra l'Italia e l'Austria, pel riparto, a norma dell'art. 275 del Trattato di Pace di San Germano, degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali ». « Conversione in legge del Regio decretolegge 6 settembre 1928, n. 2025, relativo alla fondazione in Roma di un Istituto internazio-	11376	tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel Regio esercito »	
nale per la cinematografia educativa » « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1952, recante la creazione di una zona di rispetto intorno alla Colonia lavorativa post-sanatoriale di Porta Furba in Roma »		legge 3 agosto 1928, n. 1921, concernente il pas- saggio in servizio permanente effettivo nel Regio esercito, attraverso le Accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di com- plemento in servizio nelle colonie » « Abrogazione del Regio decreto-legge 13	11383
legge 31 maggio 1928, n. 1290, concernente la fusione dell'ospedale per gli orfani dei contadini meridionali morti in guerra di Lanciano, nell'Opera Pia « Ospedale civile Renzetti » del comune stesso »		gennaio 1927, n. 104, concernente la requisi- zione dei velivoli civili in caso di mobilitazione e del relativo regolamento, approvato con il Regio decreto 9 giugno 1927, n. 1224 » « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1915, riguardante la conces- sione di alcune agevolazioni fiscali alle Società	11383
proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, circa la facoltà al comune di Milano per il rior- dinamento degli uffici e dei servizi » « Conversione in legge del Regio decreto- legge 7 giugno 1928, n. 1353, recante revoca	11378	nazionali esercenti le scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica »	
dei Regi decreti-legge 4 febbraio 1926, n. 160 e 7 ottobre 1926, n. 1846, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, e creazione di un nuovo Ente denominato « Istituto romano di San Michele »	11378	ufficiali della Regia aeronautica»	
ferimento al podestà di Milano di poteri straor- dinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale ». « Conversione in legge del Regio decreto- legge 8 novembre 1928, n. 2469, concernente l'aggregazione di parte del territorio del comune di San Giovanni Teatino al comune di Pe- scara »	11379	nautico (ruolo ingegineri)	
5		/ Something of the control of the co	

combattente dell'Arma aeronautica, esonerati dal pilotaggio per motivi fisici »
« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente il
nuovo ordinamento della Croce Rossa Ita- liana »
Oratori:
Morpurgo
PIRONTI, relatore
(Presentazione di) 11345
(Ritiro di)
Interrogazioni (Annuncio di) 11385
Messaggi
Nomina di Senatore
Omaggi (Lettura di un elenco di) 11343
Relazioni (Presentazioni di)
Votazionea scrutinio segreto (Risultato di) 11374, 11381
<u>-</u>

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo, Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri, della giustizia e affari di culto, delle finanze, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio dell'interno, della giustizia ed affari di culto, della guerra, dell'economia nazionale e delle comunicazioni.

MONTRESOR, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Battaglieri per giorni 15; Beria d'Argentina per giorni 20; Bertetti per giorni 30; Berti per giorni 8; Bonzani, per giorni 10; Capece Minutolo per giorni 30; Casati per giorni 5; Cataldi per giorni 15; Cimati per giorni 10; Vitelli per giorni 15; Civelli per giorni 30; Conti per giorni 30; Conti per giorni 30; Cornaggia per giorni 3; Crispolti per giorni 15; De Cupis per giorni 10; Della Noce per giorni 4; Della seta per giorni 30; Durante per giorni 5; Einaudi per giorni 20;

Ellero per giorni 30; Figoli per giorni 15; Fratellini per giorni 15; Gallina per giorni 15; Chiglianovich per giorni 30; Grippo per giorni 30; Grosoli per giorni 15; Lustig per giorni 15; Malvezzi per gierni 15; Niccolini Pietro per giorni 15; Novaro per giorni 30; Pagliano per giorni 3; Passerini Angelo per giorni 5; Pescarolo per giorni 15; Passerini Napoleone per giorni 15; Piaggio per giorni 5; Poggi per giorni 5; Porro per giorni 5; Rattone per giorni 7; Rebaudendo per giorni 3; Rizzetti per giorni 30; Rossi Baldo per giorni 6; Rota Attilio per giorni 10; Ruffini per giorni 10; Salvago Raggi per giorni 15; Scalori per giorni 1; Segre Sartorio per giorni 3; Stoppato per giorni 20; Sormani per giorni 3; Tamassia per giorni 15; Tecchio per giorni 15; Villa per giorni 30; Zappi per giorni 6.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Elenco degli omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura degli omaggi.

BISCARETTI, segretario, legge:

Contessa Campostrini: In memoria del detunto senatore Campostrini.

- Regia Accademia delle scienze in Torino: Memorie.

Senatore Calisse: The continental legal history series.

Comitato di mobilitazione civile: I comitati regionali di mobilitazione industriale (1915-18).

Podestà di Pistoia: Pistoia nei primordi del risorgimento nazionale.

Senatore Salata:

1º Pasquale Besenghi degli Ughi;

2º Opuscoli diversi.

Onorevole Di Crollalanza: Goffredo di Crollalanza.

Onorevole Filippo Meda: Universitari cattolici italiani.

Podestà di Pistoia: Infanzia e giovinezza del secolo XX.

Comitato del Congresso Internazionale d'agricoltura in Roma: Actes (Volumi I, II, III, IV).

Senatore Chiappelli: Gesù e Roma.

Senatore Rava: Madame de Staël e Vincenzo Monti.

Senatore Garavetti: Sistema di stenografia. Senatore Credaro: La revisione dell'estimo catastale dei boschi e dei pascoli della provincia di Sondrio.

Professor Raffaello Ricci: L'assistenza scolastica in Roma nel biennio 1926-27 (IV-V).

Partito nazionale fascista: Atti del IV congresso di economia domestica. Roma, novembre 1927-VI.

Senatore Sitta: Una nuova laurea in scienze sociali e sindacali.

Avvocato Carmelo Grassi: All'arte.

Regia Università di Pavia: Annuario di politica estera.

Antonio Sarno: Filosofia poetica.

Professor Enrico Mazzola: Nel centenario della nascita di Enrico Pessina.

Senatore Catellani: Lezioni di diritto internazionale. Parte II.

Raffaele Del Castillo: Emanuele Filiberto Duca di Savoia.

Regia Legazione di Svezia: L'œuvre sociale en Suède.

Commendator Giuseppe Jorio: La lira dopo la stabilizzazione.

Dottor Pietro Seila: Statuti di Andorno e di Tollegno.

Gonippo Morelli: Statuti della Congregazione degli operai della divina pietà.

Senatore Volpi di Misurata: Aquileia.

Podestà di Pavia: Nella rinascita del Broletto.

Messaggio della Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, a norma del Testo Unico 2 gennaio 1923, n. 453, ha trasmesso la relazione sulla Cassa medesima per gli anni 1924-25.

Nomina a senatore.

PRESIDENTE. Il Capo del Governo ha trasmesso il decreto Reale in data 22 novembre 1918, col quale il dottor Luigi Federzoni, ministro delle colonie, è nominato senatore del Regno.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato;

Abbiamo nominato e nominiamo:

Senatore del Regno: Federzoni dott. Luigi, ministro segretario di Stato, deputato al Parlamento (Categorie 5^a e 3^a).

Il Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addi 22 novembre 1928 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini.

PRESIDENTE. Questo decreto sarà trasmesso alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ritiro di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole ministro delle finanze ha trasmesso i decreti Reali in data 22 novembre u. s., con i quali si autorizza il ritiro dei disegni di legge « Legge organica sul monopolio del sale e dei tabacchi » e quello relativo « all'aumento dell'imposta di fabbricazione degli spiriti ».

Comunico altresì che il ministro delle comunicazioni, ha trasmesso il decreto Reale della stessa data col quale si autorizza il ritiro del disegno di legge riguardante « Modificazione al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi e di ipoteca navale ».

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Montresor di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e relazioni presentate alla Presidenza durante la sospensione dei lavori. MONTRESOR, segretario, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1928, n. 1009, che autorizza una assegnazione straordinaria di lire 25 milioni, per spese varie, nelle colonie, durante l'esercizio finanziario 1927-28 e convalidazione del Regio decreto 26 aprile 1928, n. 969, che autorizza una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo (1672);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 febbraio 1928, n. 457, concernente provvedimenti in materia di terremoti (1673);

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 aprile 1928, n. 846, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione ed esportazione temporanea (1674);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 385, recante provvedimenti per il personale dei laboratori chimici delle dogane (1675);

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 novembre 1927, n. 2840, che dà esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 21 maggio 1927:

1º Convenzione concernente il regolamento di questioni finanziarie risultanti dall'annessione all'Italia della città di Fiume, con relativo Protocollo finale;

2º Accordo per regolare amichevolmente certi reclami di cittadini italiani presentati al tribunale arbitrale misto-italo-ungherese:

3º dichiarazione sulla procedura concernente i conti di compensazione fra l'Italia e l'Ungheria (1676);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 15 aprile 1928, n. 997, recante norme per la corresponsione di compensi daziari di costruzioni alle navi mercantili nazionali (1677);

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 aprile 1928, n. 967, che approva la Convenzione con l'Amministrazione provinciale di Milano relativa all'anticipazione di fondi all'Amministrazione dei lavori pubblici per i lavori di sistemazione delle difese del Basso Lodigiano lungo il Po (1678);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1354, concernente l'incarico al cessato direttore generale della viabilità del Ministero dei lavori pubblici della direzione dei servizi amministrativi dell'Azienda autonoma statale della strada (1679);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 aprile 1928, n. 1017, che costituisce l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione (1680);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1296, con cui è stato approvato il piano regolatore per la sistemazione della località compresa fra il corso Vittorio Emanuele e la via e la piazza Beccaria nella città di Milano (1681);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 giugno 1928, n. 1155, recante provvedimenti relativi agli affitti degli immobili in rapporto alla stabilizzazione monetaria (1682);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 luglio 1928, n. 1763, che approva la proroga al 31 dicembre 1928 del *modus vi*vendi stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 (1683);

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 novembre 1927, n. 2841, che dà esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Ungheria, il 25 luglio 1927:

1º Convenzione per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume;

2º Protocollo concernente l'istituzione di una sezione doganale ungherese (expositure) nel porto di Fiume;

3º scambio di note relativo alla concessione di facilitazioni a certe mercanzie ungheresi in transito per il porto di Trieste (1684);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1829, concernente la

ammissione di nuove merci al beneficio dell'importazione ed esportazione temporanea (1685);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1828, relativo alla franchigia doganale per lo xantogenato di potassio da impiegare nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco (1686);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1827, che aumenta i contingenti di esportazione delle pelli grezze bovine, per l'anno 1928 (1687);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1825, concernente la ammissione in franchigia dei residui della distillazione degli oli minerali, impiegati nella fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta (1688);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1356, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (1689);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1281, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1929 il divieto di esportazione del frumento (1690);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1826, concernente il trattamento doganale del prosciutto cotto, conservato in scatole (1691);

Conversione in legge del Regio decretolegge 29 luglio 1928, n. 1843, contenente norme per la disciplina dell'industria della panificazione (1692);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 febbraio 1928, n. 308, che apporta alcune modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore (1693);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 aprile 1928, n. 738, concernente il trattamento doganale delle materie tartariche alla esportazione (1694);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1801, recante disposizioni per la destinazione nelle varie Colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali (1695);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1868, concernente disposizioni relative ai depositi cauzionali dei commercianti alle garanzie di mutui edilizi e alla Cassa di previdenza dei sanitari (1696); Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 2000, concernente operazioni di finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (1697);

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (1698);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1920, che autorizza un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel Regio esercito (1699);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1922, che apporta una modifica alla legge sul reclutamento del Regio esercito (1700);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1280, riflettente la contrattazione di un mutuo di 100 milioni con il Consorzio di credito per opere pubbliche per lavori da eseguire in Tripolitania ed in Cirenaica (1701);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 giugno 1928, n. 1567, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nella provincia del Friuli in seguito al terremoto del 26-27 marzo 1928 (1702);

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 settembre 1928, n. 2181, per la concessione della costruzione del quinto tronco del canale navigabile Pisa-Livorno (1703);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1915, riguardante la concessione di alcune agevolazioni fiscali alle Società nazionali esercenti le scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero della aeronautica (1704);

Conversione in legge del Regio decretolegge 29 luglio 1928, n. 2085, portante modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per il riordinamento del credito agrario nel Regno (1705);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 giugno 1928, n. 1842, che detta norme per il riscatto delle case economiche e popolari nei paesi colpiti da terremoti (1707);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 28 giugno 1928, n. 1448, recante assegnazione di fondi per opere pubbliche all'infuori dei limiti generali di impegno (1708);

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 maggio 1928, n. 1330, col quale è stata approvata la convenzione per la concessione dell'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio (1709);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1496, che reca variazione al limite d'impegno fissato, nell'esercizio 1927–28, per sovvenzioni ad impianti idroelettrici (1710);

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 settembre 1927, n. 1981, che detta nuove norme per l'accettazione degli agglomerati idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato (1711);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1431, relativo alle prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio (1712);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1921, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo nel Regio esercito, attraverso le Accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie (1713);

Conversione in legge del Regio decretolegge 31 maggio 1928, n. 1286, contenente modificazioni alle norme sulle promozioni dei magistrati in Corte di cassazione e sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1714);

Conversione in legge del Regio decretolegge 10 agosto 1928, n. 1943, concernente la costituzione di imprese cinematografiche (1715);

Conversione in legge del Regio decretolegge 29 luglio 1928, n. 1952, recante la creazione di una zona di rispetto intorno alla Colonia lavorativa post-sanatoriale di Porta Furba in Roma (1716);

Conversione in legge del Regio decretolegge 31 maggio 1928, n. 1290, concernente la fusione dell'Ospedale per gli orfani dei contadini meridionali morti in guerra di Lanciano nell'Opera pia «Ospedale civico Renzetti» del comune stesso (1717);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1917, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto—legge 16 dicembre 1926, n. 2123, circa la facoltà al comune di Milano per il riordinamento degli uffici e dei servizi (1718);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 luglio 1928, n. 1817, relativo alla creazione di un Istituto per il credito navale (1719);

Conversione in legge del Regio decretolegge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente modificazioni alle norme relative ai passaporti per l'estero (1725);

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 marzo 1928, n. 526, che dà esecuzione all'Accordo commerciale ed al relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi, fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, il 7 marzo 1928 (1726);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 maggio 1927, n. 2849, che dà esecuzione alla Convenzione sul regime doganale delle sete e seterie, firmata in Parigi il 26 gennaio 1927, fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese (1727);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1493, che dà esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Spagna sul regime tributario delle Società, firmata in Madrid il 26 novembre 1927 (1728);

Conversione in legge del Regio decreto legge 14 giugno 1928, n. 1534, col quale è istituita, con sede in Roma, con personalità giuridica, una Commissione nazionale per la cooperazione intellettuale, avente lo scopo di mantenere le relazioni ed adempiere le funzioni ad essa demandate dalla Commissione per la cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni e dell'Istituto di cooperazione intellettuale di Parigi (1729);

Conversione in legge del Regio decreto³egge 27 luglio 1982, n. 1959, che determina la
decorrenza della pensione straordinaria concessa alla vedova di Francesco Rismondo
(1731);

Conversione in legge del Regio decretolegge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente il nuovo ordinamento della Associazione della Croce Rossa Italiana (1730);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1278, che modifica le vigenti norme sul reclutamento, sull'avanza-

mento e sul trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica (1732);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 2035, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di procedere, in deroga alle norme vigenti, ad un reclutamento straordinario di un maggiore in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri) (1733);

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 agosto 1928, n. 1998, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione, ad un reclutamento straordinario di sergenti in alcuni ruoli specializzati dell'Arma aeronautica (1734);

Conversione in legge del Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria (1735);

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 ottobre 1928, n. 2289, concernente l'istituzione presso la Regia Università di Roma di una Cattedra di «Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie», di una cattedra di «Lingua e letteratura polacca», e di un letterato di «Lingua svedese» (1736);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1353, recante revoca dei Regi decreti-legge 4 febbraio 1926, n. 160 e 7 ottobre 1926, n. 1846, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, e creazione di un nuovo Ente denominato « Istituto romano di San Michele » (1737);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1647, che autorizza ad emanare norme per la tutela della vita umana in mare (1738);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1800, contenente provvedimenti a favore degli invalidi e mutilati di guerra e degli ex combattenti appartenenti al cessato personale del servizio telefonico dello Stato (1739);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1564, recante aumento di assegnazione per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale e insulare (1740);

Conversione in legge del Regio decreto—legge 30 settembre 1928, n. 2210, che auto-

rizza la spesa di lire 237,750,000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in varie provincie del Regno (1741);

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 settembre 1928, n. 2277, recante provvedimenti in dipendenza di franamenti negli abitati di Santa Fiora, Sant'Angelo le Fratte, Stigliano e Cardinale (1742);

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 ottobre 1928, n. 2380, concernente la rinunzia ad assegni e a pensioni ordinarie o di guerra e a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'Erario, per la Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno (1743);

Conversione in legge del Regio decretolegge 10 agosto 1928, n. 2223, concernente la istituzione di una Discoteca di Stato in Roma (1744);

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 giugno 1928, n. 1314, relativo al passaggio delle scuole e degli Istituti d'istruzione tecnica-professionale dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quella del Ministero della pubblica istruzione (1745);

Convalidazione del Regio decreto 10 maggio 1928, n. 1047, che autorizza la 20^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-1928 (1746);

Conversione in legge dei Regi decreti 5 giugno 1928, n. 1211 e 21 giugno 1928, n. 1532, concernenti variazioni di bilancio e disposizioni varie di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (1747);

Conversione in legge del Regio decretolegge 30 settembre 1928, n. 2427, concernente provvedimenti per la modificazione del perimetro della zona industriale di Roma (1748);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1595, che istituisce con sede a Milano il Consorzio del Ticino, per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera d'invaso del Lago Maggiore (1749);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 gennaio 1928, n. 988, che dà esecuzione alle dieci Convenzioni stipulate, in date diverse fra l'Italia e l'Austria, pel riparto, a norma dell'art. 275 del Trattato di Pace di San Germano,

degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali (1750);

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 settembre 1928, n. 2025, relativo alla fondazione in Roma di un Istituto internazionale per la cinematografia educativa (1751);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1494, recante disposizioni per lo sgombero delle navi inoperose dagli specchi d'acqua portuali (1752);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2430, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437 (1753);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2470, concernente il conferimento al Podestà di Milano di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1764);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2469, concernente l'aggregazione di parte del territorio del comune di S. Giovanni Teatino al comune di Pescara (1765);

Conversione in legge del Regio decretolegge 1º novembre 1928, n. 2484, concernente la proroga del termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposta provinciale e comunale (1766);

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 settembre 1928, n. 2167, relativo al trattamento da usarsi ai sottufficiali del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, esonerati dal pilotaggio per motivi fisici (1767);

Conversione in legge del Regio decretolegge 11 ottobre 1928, n. 2248, concernente il collocamento a riposo di autorità di funzionari della carriera amministrativa (Gruppo A) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione (1768);

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 ottobre 1928, n. 2398, concernente la concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Operazione nazionale di assistenza all'Italia Redenta (1769);

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 settembre 1928, n. 2429, sulla conferma nella carica fino al 30 giugno 1929 dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (1774); Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2482, che porta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed allo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1775);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2507, relativo all'aumento delle paghe dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi volontari (1776);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2503, concernente l'importazione temporanea del glucosio per la fabbricazione delle caramelle (1777);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2504, concernente l'importazione temporanea di telai (châssis) d'automobili per essere carrozzati (1778);

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 ottobre 1928, n. 2468, concernente modificazioni all'art. 67 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della Basilicata (1779);

Conversione in legge dei Regi decreti 9 novembre 1928, n. 2528, e 22 novembre 1928, n. 2556, concernenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione del Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2557, che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1789);

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 ottobre 1928, n. 2478, contenente disposizioni relative alla riscossione della tassa a favore delle Opere universitarie (1790);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2531, che proroga di due anni a favore degli Istituti sovventori gli effetti dell'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni sui risarcimenti di danni di guerra, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1922, numero 1233 e all'art 21 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 (1791);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2555, che provvede per un nuovo ordinamento dell'ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei trattati di pace, con sede in Roma, e della relativa gezione istituita in Trieste (1792);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 24 settembre 1928, n. 2113, che aumenta l'imposta di fabbricazione sugli spiriti (1793);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 luglio 1928, n. 1816, recante modificazioni al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale (1794).

PRESIDENTE. Avverto che questi due disegni di legge, saranno rinviati all'esame dello stesso Ufficio centrale cui fu affidato in precedenza lo studio di tali disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretelegge 15 novembre 1928, n. 2497, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928 (1795);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare (1796);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette (1799);

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 novembre 1928, n. 2559, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1927, n. 1163, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1395, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina governativa delle carte-valori (1800);

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (1801);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni, in dipendenza delle revisioni disposte col Regio decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743 (1802);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1928, n. 2357, che approva una Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Anonima di navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio delle linee commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi (1803);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 5 dicembre 1928, n. 2626, relativo al l'aumento delle quote di restituzione dell'imposta sul sale per i prodotti di salumeria e di caseificio esportati all'estero (1807);

Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-1929, e convalidazione dei Regi decreti 29 novembre 1928, n. 2621, e 5 dicembre 1928, n. 2637, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo (1808);

Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2635, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti (1809);

Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2636, recante modifiche al Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo (1810);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 dicembre 1928, n. 2639, contenente provvedimenti diretti a regolare il rimborso da parte del Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme anticipate dallo Stato per le opere portuali (1811);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 dicembre 1928, n. 2640, che porta modificazioni all'art. 2 del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, concernente la Sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia (1812);

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 novembre 1928, n. 2609, recante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (1813);

Conversione in legge del Regio decretolegge 31 agosto 1928, n. 2173, che dà esecuzione agli Atti di Belgrado, del luglio-agosto 1922, fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (1814);

Conversione in legge del Regio decretolegge 31 agosto 1928, n. 2175, che dà esecuzione agli Atti di Nettuno, del luglio 1925, fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (1815);

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 novembre 1928, n. 2580, col quale si apportano modificazioni alle norme vigenti sui

Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori e sulle rispettive assemble, nonchè sul Consiglio superiore forense (1816);

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 novembre 1928, n. 2629, riflettente la costituzione della Commissione di arte ed edilità presso il Ministero delle colonie (1817);

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 settembre 1928, n. 2624, che approva le norme concernenti i corsi speciali di pilotaggio aereo e di osservazione aerea (1818);

Conversione in legge del Regio decretclegge 8 novembre 1928, n. 2627, che assegna una indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale (1819);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'art. 11 della legge 27 ottobre 1927, n. 2055, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1820);

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 novembre 1928, n. 2610, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro per la pubblica istruzione per l'assetto della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (1821);

Dal Capo del Governo:

Riordinamento della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (1770);

Assegno straordinario vitalizio di lire 6000 annue a favore di Bianca Della Noce, per benemerenze acquisite quale infermiera della Croce Rossa durante la guerra 1915-18 (1780);

Autorizzazione in via permanente della Esposizione biennale internazionale d'arte, promossa dalla città di Venezia, e della Esposizione quadriennale nazionale d'arte, promossa dal Governatorato di Roma (1781);

Fusione delle Casse pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, di assistenza e previdenza tra i giornalisti nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma (1822);

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla «Lega nazionale» di Trieste (1826);

Pensione straordinaria alla vedova del vice console Nardini (1827);

Disposizioni per il Congresso mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia in Roma (1828).

Dal ministro degli affari esteri:

Esecuzione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note in data 8 e 16 marzo 1928, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Svezia, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali (1754);

Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923 e del relativo Protocollo finale; Protocollo addizionale e Protocollo finale firmati in Roma tra l'Italia e l'Austria il 30 dicembre 1927 (1755);

Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Estonia, il 1º luglio 1928 per regolare in maniera provvisoria le relazioni economiche fra i due paesi (1763);

Approvazione delle Convenzioni concernenti il « Rimpatrio dei marinai » ed il « Contratto di arruolamento dei marinai », adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua nona sessione, in Ginevra, rispettivamente alle date del 23 e del 24 giugno 1926 (1825);

Approvazione dei seguenti Atti firmati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 4 luglio 1928: 1º Trattato di commercio e di navigazione e relativo Protocollo finale; 2º Convenzione veterinaria e relativo Protocollo finale; 2º Protocollo concernente il regime delle importazioni e delle esportazioni in Italia (1834);

Approvazione del Trattato di neutralità, di conciliazione e di regolamento giudiziario firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica turca, il 30 maggio 1928 nonchè dell'annesso Protocollo (1835);

Approvazione dell'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, firmato a Roma il 22 dicembre 1927, nonchè delle note scambiate alla stessa data fra il Plenipotenziario italiano ed il Plenipotenziario austriaco (1836).

Dal ministro dell'interno:

Fusione dell'Istituto nazionale Umberto I per le orfane degli impiegati civili dello Stato nell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (1759);

Riforma della Giunta provinciale amministrativa (1797);

Riforma dell'Amministrazione provinciale (1798);

Conferimento al prefetto della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie, allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città (1804).

Dal ministro delle finanze:

Modificazioni dell'art. 68 Testo Unico delle leggi sul lotto (1721);

Esenzione temporanea dell'imposta terreni alle nuove piantagioni di cedri, a modificazione dell'art. 1° del Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3071 (1722);

Delega al Governo del Re per la compilazione di un Testo Unico delle tasse sulle concessioni governative, con modificazioni ed aggiunte (1723);

Dazi interni di consumo – Proroga della facoltà temporanea di aumentare sino ad un quarto le aliquote normali – Revisione del regime daziario nei comuni di Roma, Zara e Lagosta (1756);

Esenzione tributaria pei mutui contratti dall'Azienda statale della strada (1757);

Proroga di facoltà concesse all'Amministrazione militare per la utilizzazione di rottame metallico ed altri materiali, e per provvedere a rifornimento di materiale di dotazione anche derogando alle norme comuni (1758);

Applicabilità ai mutui contratti dai Consorzi d'irrigazione delle disposizioni contenute negli articoli 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, 43 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, ed unico della legge 28 giugno 1928, n. 1608 (1761);

Accertamento della rendita imponibile dei beni immobili costituenti le dotazioni dei benefici parrocchiali e coadiutoriali, per l'applicazione della tassa di manomorta, e, per riflesso, della quota di annuo concorso, per il quinquennio 1931-35, con criteri ben più moderati, in base, cioè, alle norme vigenti per

l'imposta complementare progressiva sul reddito (1762);

Abbuono di imposte degli anni 1916 e 1917 nei comuni del distretto dell'Ufficio delle imposte di Avezzano (1771);

Provvedimenti per eliminare l'arretrato nelle volture catastali (1772);

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia la somma di lire 6,000,000 e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 2,300,000 al fine di mutuare l'una e l'altra al comune di Trapani per esecuzione di opere pubbliche, ed autorizzazione alla detta Cassa di risparmio a mutuare direttamente al comune suddetto la somma di lire 2,200,000 per sistemazione finanziaria (1773);

Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-1921, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25 (1805);

Conto consuntivo della Tripolitania e della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1917-18 e 1918-19 (1806);

Approvazione del contratto stipulato a rogito notar Pietro Vannisanti di Roma il 5 maggio 1928, portante cessione in proprietà dal Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, per uso militare, del terreno detto della «Farnesina» e cessione in uso dallo stesso Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, anche per uso militare, del terreno sito alla «Flaminia» già àdibito ad Ippodromo dei Parioli (1830);

Legge organica sul monopolio dei sali e tabacchi (1831);

PRESIDENTE. Avverto che questo disegno di legge sarà inviato all'esame dello stesso Ufficio centrale cui fu affidato in precedenza.

Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie (1839).

Dal ministro dell'istruzione pubblica:

Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie ed istituti scientifici (1782);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernentz l'istituzione di un Ispettorato generale per gli Istituti di educazione e per gli Istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale (1832);

Agevolazioni di credito a favore dell'edilizia scolastica rurale ed agraria (1841);

Disposizioni per la tutela delle antichità, dei monumenti e delle opere d'arte in Italia (1842);

Istituzione di consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica (1843).

Norme per la compilazione e l'adozione del Testo Unico di Stato per le singole classi elementari (1844);

Coordinamento di Istituti e scuole già alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale con Istituti e scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (1845).

Dal ministro della guerra:

Aumento del numero degli ufficiali da reclutarsi straordinariamente nel Corpo di Commissariato militare (1706);

Reclutamento straordinario di magistrati militari (1724);

Obblighi di leva e di servizio degli inscritti che espatriano e dei residenti all'estero (1783);

Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo (1824).

Dal ministro dell'aeronautica:

Estensione ai militari del Regio esercito e della Regia marina in servizio di volo presso la Regia aeronautica di alcune disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, riguardanti il trattamento di pensione al personale della Regia aeronautica (1784);

Sostituzione dell'art. 3 del Regio decretolegge 23 ottobre 1927, n. 2323, che stabilisce alcune agevolazioni di carattere fiscale a favore delle Società di navigazione aerea che eserciscono linee aeree (1785);

Norme che determinano il peso massimo degli effetti postali che le Società esercenti linee aeree sovvenzionate dallo Stato sono obbligate a trasportare per ogni viaggio (1786);

Aggiunte e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i Regi decreti-legge 15 luglio 1926,

n. 1345 e 13 febbraio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431 (1787);

Temporanea deroga, in favore degli ufficiali della Regia aeronautica i quali si trovino in determinate condizioni, alle disposizioni previste nell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, che detta norme sulla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1788).

Dal ministro delle comunicazioni:

Limitazione del numero di determinate categorie delle persone addette nei porti (1720);

Stanziamento di un secondo fondo di lire 20,000,000 per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi (1760);

Giurisdizione civile dei comandanti di porto (1849).

Dal ministro dei lavori pubblici:

Proroga di termini e nuove disposizioni a favore dei danneggiati da terremoti (1829);

Agevolazioni per le bonifiche istriane (1846);

Provvedimenti a favore della marina toscana (1847);

Provvedimenti per la sistemazione integrale di taluni corsi di acqua e per lo sviluppo di piantagioni arboree nei terreni latistanti ai fiumi e torrenti (1848).

Dal ministro della marina:

Contributo dgli Enti locali per il mantenimento dei Regi Istituti nautici (1833).

Dal ministro dell'economia nazionale:

Assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria (1823);

Riordinamento della mutualità scolastica (1837);

Disposizioni integrative sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia (1838);

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1840).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanze:

Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1928, n. 1009, che autorizza una

assegnazione straordinaria di lire 25 milioni, per spese varie, nelle colonie, durante l'esercizio finanziario 1927-28 e convalidazione del Regio decreto 26 aprile 1928, n. 969, che autorizza una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo (1672);

Convalidazione del Regio decreto 10 maggio 1928, n. 1047, che autorizza la 20^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (1746);

Conversione in legge dei Regi decreti 5 giugno 1928, n. 1211, e 21 giugno 1928, n. 1532, concernenti variazioni di bilancio e disposizioni varie di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (1747);

Conversione in legge dei Regi decreti 9 novembre 1928, n. 2528, e 22 novembre 1928, n. 2556, concernenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e convalidazione del Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2557, che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1789);

Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione dei Regi decreti 29 novembre 1928, n. 2621 e 5 dicembre 1928, n. 2637, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo (1808);

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 ottobre 1927, n. 2135, concernente provvedimenti in materia di istruzione superiore agraria, forestale e di medicina veterinaria (1339);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire (1576);

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 ottobre 1927, n. 2058, concernente disposizioni relative alle opere necessarie per l'alimentazione idrica di alcuni comuni del Lazio (1380); Dalla Commissione speciale per l'esame dei disegni di conversione in legge dei decreti-legge, nominato dal Presidente su mandato dal Senato:

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 febbraio 1928, n. 457, concernente provvedimenti in materia di terremoti (1673);

Conversioné in legge del Regio decretolegge 15 aprile 1928, n. 846, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione ed esportazione temporanea (1674);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 385, recante provvedimenti per il personale dei laboratori chimici delle dogane (1675);

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 novembre 1927, n. 2840, che dà esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 29 maggio 1927:

1º Convenzione concernente il regolamento di questioni finanziarie risultanti dall'annessione all'Italia della città di Fiume, con relativo Protocollo finale;

2º Accordo per regolare amichevolmente certi reclami di cittadini italiani presentati al tribunale arbitrale misto italo-ungherese;

3º dichiarazione sulla procedura concernente i conti di compensazione fra l'Italia e l'Ungheria (1676);

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 aprile 1928, n. 997, recante norme per la corresponsione di compensi daziari di costruzioni alle navi mercantili nazionali (1677);

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 aprile 1928, n. 967, che approva la Convenzione con l'Amministrazione provinciale di Milano relativa all'anticipazione di fondi all'Amministrazione dei lavori pubblici per i lavori di sistemazione delle difese del Basso Lodigiano lungo il Po (1678);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1354, concernente l'incarico al cessato direttore generale della viabilità del Ministero dei lavori pubblici della direzione dei servizi amministrativi dell'Azienda autonoma statale della strada (1679);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 aprile 1928, n. 1017, che costituisce l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione (1680);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 7 giugno 1928, n. 1296, con cui è stato approvato il piano regolatore per la sistemazione della località compresa fra il corso Vittorio Emanuele e la via e la piazza Beccaria nella città di Milano (1681);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 giugno 1928, n. 1155, recante provvedimenti relativi agli affitti degli immobili in rapporto alla stabilizzazione monetaria (1682);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 luglio 1928, n. 1763, che approva la proroga al 31 dicembre 1928 del *modus vivendi* stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 (1683);

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 novembre 1927, n. 2841, che dà esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Ungheria, il 25 luglio 1927:

1º Convenzione per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume;

2º Protocollo concernente l'istituzione di una sezione doganale ungherese (expositure) nel porto di Fiume;

3º scambio di note relativo alla concessione di facilitazioni a certe mercanzie ungheresi in transito per il porto di Trieste (1684);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1829, concernente l'ammissione di nuove merci al benefició dell'importazione ed esportazione temporanea (1685);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1828, relativo alla franchigia doganale per lo xantogenato di potassio da impiegare nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco (1686);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1827, che aumenta i contingenti di esportazione delle pelli grezze bovine, per l'anno 1928 (1687);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1825, concernente l'ammissione in franchigia dei residui della distillazione degli oli minerali, impiegati nella fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da fruttà (1688);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1356, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (1689);

Conversione in legge del Regio decreto legge 7 giugno 1928, n. 1281, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1929 il divieto di esportazione del frumento (1690);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1826, concernente il trattamento doganale del prosciutto cotto, conservato in scatole (1691);

Conversione in legge del Regio decretolegge 29 luglio 1928, n. 1843, contenente norme per la disciplina dell'industria della panificazione (1692);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 febbraio 1928, n. 308, che apporta alcune modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore (1693);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 aprile 1928, n. 738, concernente il trattamento doganale delle materie tartariche alla esportazione (1694);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1801, recante disposizioni per la destinazione nelle varie colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali (1695);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1868, concernente disposizioni relative ai depositi cauzionali dei commercianti alle garanzie di mutui edilizi e alla Cassa di previdenza dei sanitari (1696);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 2000, concernente operazioni di finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (1697);

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (1698);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1920, che autorizza un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel Regio esercito (1699);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1922, che apporta una modifica alla legge sul reclutamento del Regio esercito (1700);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1280, riflettente la contrattazione di un mutuo di 100 milioni con il Consorzio di credito per opere pubbliche per lavori da eseguire in Tripolitania ed in Cirenaica (1701);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 giugno 1928, n. 1567, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nella provincia del Friuli in seguito al terremoto del 26-27 marzo 1928 (1702);

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 settembre 1928, n. 2181, per la concessione della costruzione del quinto tronco del canale navigavile Pisa-Livorno (1703);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1915, riguardante la concessione di alcune agevolazioni fiscali alle Società nazionali esercenti le scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero della aeronautica (1704);

Conversione in legge del Regio decretolegge 29 luglio 1928, n. 2085, portante modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per il riordinamento del credito agrario nel Regno (1705);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 giugno 1928, n. 1842, che detta norme per il riscatto delle case economiche e popolari nei paesi colpiti da terremoti (1707);

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 giugno 1928, n. 1448, recante assegnazione di fondi per opere pubbliche all'infuori dei limiti generali di impegno (1708):

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 maggio 1928, n. 1330, col quale è stata approvata la convenzione per la concessione dell'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio (1709);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1496, che reca variazioni al limite d'impegno fissato nell'esercizio 1927-28, per sovvenzioni ad impianti idroelettrici (1710);

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 settembre 1927, n. 1981, che detta nuove norme per l'accettazione degli agglomerati idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato (1711); Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1431, relativo alle prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio (1712);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1921, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo del Regio esercito, attraverso le Accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie (1713);

Conversione in legge del Regio decretolegge 31 maggio 1928, n. 1286, contenente modificazioni alle norme dulle promozioni dei magistrati in Corte di cassazione e sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1714);

Conversione in legge del Regio decretolegge 10 agosto 1928, n. 1943, concernente la costituzione di imprese cinematografiche (1715);

Conversione in legge del Regio decretolegge 29 luglio 1928, n. 1952, recante la creazione di una zona di rispetto intorno alla Colonia lavorativa post-sanatoriale di Porta Furba in Roma (1716);

Conversione in legge del Regio decretolegge 31 maggio 1928, n. 1290, concernente la fusione dell'ospedale per gli orfani dei contadini meridionali morti in guerra di Lanciano nell'Opera pia «Ospedale civico Renzetti» del comune stesso (1717);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1917, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, circa la facoltà al comune di Milano per il riordinamento degli uffici e dei servizi (1718);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 luglio 1928, n. 1817, relativo alla creazione di un Istituto per il credito navale (1719);

Conversione in legge del Regio decretolegge 21 giugno 1928,n. 1710, concernente modificazioni alle norme relative ai passaporti per l'estero (1725);

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 marzo 1928, n. 526, che dà esecuzione all'Accordo commerciale ed al relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi, fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, il 7 marzo 1928 (1726);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 8 maggio 1927, n. 2849, che dà esecuzione alla Convenzione sul regime doganale delle sete e seterie, firmata in Parigi il 26 gennaio 1927, fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese (1727);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1493, che dà esecuzione alla convenzione fra l'Italia e la Spagna sul regime tributario delle società, firmata in Madrid il 26 novembre 1927 (1728);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1534, col quale è istituita, con sede in Roma, con personalità giuridica, una Commissione nazionale per la cooperazione intellettuale, avente lo scopo di mantenere le relazioni ed adempiere le funzioni ad essa demandate dalla Commissione per la cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni e dell'Istituto di cooperazione intellettuale di Parigi (1729);

Conversione in legge del Regio decretolegge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente il nuovo ordinamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (1730);

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 luglio 1928, n. 1959, che determina la decorrenza della pensione straordinaria concessa alla vedova di Francesco Rismondo (1731);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1278, che modifica le vigenti norme sul reclutamento, sull'avanzamento e sul trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica (1732);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 2035, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di procedere, in deroga alle norme vigenti, ad un reclutamento straordinario di un maggiore in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri) (1733);

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 agosto 1928, n. 1998, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione, ad un reclutamento straordinario di sergenti in alcuni ruoli specializzati dell'Arma aeronautica (1734);

Conversione in legge del Regio decreto-14 giugno 1928, n. 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria (1735); Conversione in legge del Regio decretolegge 4 ottobre 1928, n. 2289, concernente l'istituzione presso la Regia Università di Roma di una cattedra di « Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie », di una cattedra di « Lingue e letteratura polacca » e di un lettorato di « Lingua svedese » (1736);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1353, recante revoca dei Regi decreti-legge 4 febbraio 1926, n. 160 e 7 ottobre 1926, n. 1846, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, e creazione di un nuovo Ente denominato « Istituto romano di San Michele » (1737);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1647, che autorizza ad emanare norme per la tutela della vita umana in mare (1738);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1800, contenente provvedimenti a favore degli invalidi e mutilati di guerra e degli ex combattenti appartenenti al cessato personale del servizio telefonico dello Stato (1739);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1564, recante aumento di assegnazione per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale e insulare (1740);

Conversione in legge del Regio decretolegge 30 settembre 1928, n. 2210, che autorizza la spesa di lire 237,750,000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in varie provincie del Regno (1741);

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 settembre 1928, n. 2277, recante provvedimenti in dipendenza di franamenti negli abitati di Santa Fiora, Sant'Angelo le Fratte, Stigliano e Cardinale (1742);

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 ottobre 1928, n. 2380, concernente la rinunzia ad assegni e a pensioni ordinarie o di guerra e a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'Erario, per la Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno (1743);

Conversione in legge del Regio decretolegge 10 agosto 1928, n. 2223, concernente la istituzione di una Discoteca di Stato in Roma (1744); LEGISLATURA XXVII — 1^{a} SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1928

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 giugno 1928, n. 1314, relativo al passaggio delle scuole e degli Istituti d'istruzione tecnica-professionale dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quella del Ministero della pubblica istruzione (1745);

Conversione in legge del Regio decretolegge 30 settembre 1928, n. 2427, concernente provvedimenti per la modificazione del perimetro della zona industriale di Roma (1748);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 gennaio 1928, n. 988, che dà esecuzione alle dieci Convenzioni stipulate, in date diverse, fra l'Italia e l'Austria, pel riparto, a norma dell'art. 275, del Trattato di Pace di San Germano, degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali (1750);

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 settembre 1928, n. 2025, relativo alla fondazione in Roma di un Istituto internazionale per la cinematografia educativa (1751);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, in. 1595, che istituisce con sede a Milano il Consorzio del Ticino, per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera d'invaso del Lago Maggiore (1749);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1494, recante disposizioni per lo sgombero delle navi inoperose dagli specchi d'acqua portuali (1752);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2430, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437 (1753);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2470, concernente il conferimento al Podestà di Milano di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1764);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2469, concernente l'aggregazione di parte del territorio del comune di San Giovanni Teatino al comune di Pescara (1765);

Conversione in legge del Regio decretolegge 1º novembre 1928, n. 2484, concernente la proroga del termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposta provinciale e comunale (1766);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 6 settembre 1928, n. 2167, relativo al trattamento da usarsi ai sottufficiali del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, esonerati dal pilotaggio per motivi fisici (1767);

Conversione in legge del Regio decretolegge 11 ottobre 1928, n. 2248, concernente il collocamento a riposo di autorità di funzionari della carriera amministrativa (Gruppo A) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione (1768);

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 ottobre 1928, n. 2398, concernente la concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta (1769);

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 settembre 1928, n. 2429, sulla conferma nella carica fino al 30 giugno 1929 dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (1774);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2507, relativo all'aumento delle paghe dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi volontari (1776);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2503, concernente l'importazione temporanea del glucosio per la fabbricazione delle caramelle (1777);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2504, concernente l'importazione temporanea di telai (châssis) d'automobili per essere carrozzati (1778);

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 ottobre 1928, n. 2468, concernente modificazioni all'art. 67 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della Basilicata (1779);

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 ottobre 1928, n. 2478, contenente disposizioni relative alla riscossione della tassa a favore delle Opere universitarie (1790);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2531, che proroga di due anni a favore degli Istituti sovventori gli effetti dell'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni sui risarcimenti di danni di guerra, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1922, n. 1233 e all'art. 21 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 (1791);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2555, che provvede per un nuovo ordinamento dell'ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei Trattati di pace, con sede in Roma, e della relativa sezione istituita in Trieste (1792);

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 novembre 1928, n. 2497, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928 (1795);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del corpo veterinario militare (1796);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette (1799);

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 novembre 1928, n. 2559, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1927, n. 1163, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1395, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'officina governativa delle carte-valori (1800);

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (1801);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni, in dipendenza delle revisioni disposte col Regio decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743 (1802):

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1928, n. 2357, che approva una Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Anonima di navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio delle linee commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi (1803);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 dicembre 1928, n. 2626, relativo all'aumento delle quote di restituzione dell'imposta sul sale per i prodotti di salumeria e di cascificio esportati all'estero (1807); Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2635, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti (1809);

Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2636, recante modifiche al Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo (1810);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 dicembre 1928, n. 2639, contenente provvedimenti diretti a regolare il rimborso da parte del Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme anticipate dallo Stato per le opere portuali (1811);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 dicembre 1928, n. 2640, che porta modificazioni all'art. 2 del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, concernente la sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia (1812);

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 novembre 1928, n. 2609, recante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (1813);

Conversione in legge del Regio decretolegge 31 agosto 1928, n. 2173, che dà esecuzione agli Atti di Belgrado, del luglio-agosto 1922, fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (1814);

Conversione in legge del Regio decretolegge 31 agosto 1928, n. 2175, che dà esecuzione agli Atti di Nettuno, del luglio 1925, fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (1815);

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 novembre 1928, n. 2629, riflettente la costituzione della Commissione di arte ed edilità presso il Ministero delle colonie (1817);

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 settembre 1928, n. 2624, che approva le norme concernenti i corsi speciali di pilotaggio aereo e di osservazione aerea (1818);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2627, che assegna una indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale (1819);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'art. 11 della legge 27 ottobre 1927, n. 2055,

sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1820);

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 novembre 1928, n. 2610, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro per la pubblica istruzione per l'assetto della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (1821).

Commemorazione del senatore Cittadini.

PRESIDENTE (Si alza e con lui si alzano i ministri ed i senatori).

Onorevoli Colleghi,

Il 2 corrente si è spento in Albate il generale di Corpo d'Armata Arturo Cittadini, Primo Aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re. Nato il 26 settembre 1864 in Osimo, si dedicò con fervida passione alla carriera delle armi e, seguiti i corsi della Scuola militare, ne uscì sottotenente appenna diciannovenne. Dotato di vasta e solida cultura, di grande signorilità e bontà d'animo, si acquistò subito meritata fama di eletto ufficiale ed entrò presto nel Corpo di Stato Maggiore. Fu valoroso combattente e comandante di truppe in guerra, prima nel conflitto italo-turco, col grado di tenente colonnello, poi nella grande guerra, come comandante di reggimento, di brigata e di divisione: e sul Carso e nel Trentino si guadagnò due medaglie d'argento al valore e la croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia. Nel 1917 Sua Maestà il Re, che ne apprezzava altamente le maschie virtù di soldato e la devozione infinita al dovere e che già nel 1906 lo aveva avuto suo Aiutante di campo, lo chiamò all'alta carica di Primo Aiutante di campo generale. Nel 1925 gli era stata conferita la medaglia Mauriziana per merito militare dei dieci lustri. Era nostro amato collega dal 20 maggio scorso, ma la salute, già molto scossa, gli aveva impedito di prender parte attiva ai nostri lavori. Pochi giorni or sono, Sua Maestà il Re, a riconoscimento ulteriore delle sue benemerenze, gli aveva conferito il titolo di conte.

La sua morte immatura empie l'animo nestro di vivo dolore, la cui espressione inviamo ai desolati congiunti. (Benissimo).

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo ministro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo ministro. Mi associo alle nobili parole commemorative pronunciate dal Presidente dell'Assemblea.

Comunicazioni del Governo.

MUSSOLINI, Capo del Governo. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, Capo del Governo. Mi onoro annunziare al Senato che con decreti Reali del 24 novembre u. s. su proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, e ministro segretario di Stato per la guerra, sono state accettate le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per la guerra rassegnate dal generale di divisione on. Ugo Cavallero, senatore del Regno, ed è stato nominato, in sua vece, il generale di divisione comm. Pietro Gazzera.

PRESIDENTE. Do atto al Capo del Governo di questa comunicazione.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1928, n. 1959, che determina la decorrenza della pensione straordinaria concessa alla vedova di Francesco Rismondo » (N. 1731).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1928, n. 1959, che determina la decorrenza della pensione straordinaria concessa alla vedova di Francesco Rismondo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 27 luglio 1928, n. 1959, che determina la decorrenza della pensione straordinaria concessa alla vedova di Francesco Rismondo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a serutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente il nuovo ordinamento della Croce Rossa Italiana » (N. 1730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente il nuovo ordinamento della Associazione della Croce Rossa Italiana ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente il nuovo ordinamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riordinare su nuove e più efficienti basi l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Veduto il Regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), parte supplementare, col quale fu eretta in corpo morale l'Associazione suddetta, in base alla facoltà conferita al Governo dalla legge 22 maggio 1882, n. 768 (serie III);

Veduti il Regio decreto-legge 14 dicembre 1919, n. 2469 e il Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con Regio decreto-legge 14 dicembre 1919, n. 2970;

Veduto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e dei ministri delle finanze e delle comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DEGLI SCOPI IN GUERRA ED IN PACE, DELL' ORDINAMENTO E DEI MEZZI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA.

Art. 1.

L'Associazione italiana della Croce Rossa, eretta in corpo morale con Regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, in dipendenza della legge 21 maggio 1882, n. 768, ha per scopi:

- a) di recare soccorso, con personale e con mezzi proprii, ai malati e feriti in guerra e di disimpegnare il servizio dei prigionieri di guerra, secondo la convenzione internazionale di Ginevra 6 luglio 1906, messa in vigore nel Regno con Regio decreto 9 settembre 1907, n. 545;
- b) di svolgere opera nel campo della profilassi delle malattie infettive, e in quelli dell'assistenza sanitaria e della educazione igienica a favore delle popolazioni più bisognose;
- c) di attendere all'istruzione e preparazione tecnico professionale di idoneo personale di assistenza, anche ai sensi e per gli effetti così della legge 23 giugno 1927, n. 1264, come del Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;
- d) di recar soccorso in caso di pubbliche calamità, in conformità con le disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, contenute nel Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389;
- e) di collaborare con le Croci Rosse degli altri Stati e con le istituzioni internazionali di Croce Rossa nelle iniziative umanitarie di carattere internazionale per il raggiungimento degli scopi filantropici comuni.

Art. 2.

Le attività relative allo svolgimento del programma di pace, d'iniziativa dell'Associazione, vengono esercitate sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

L'Associazione, colla propria organizzazione, svolgerà tutte le azioni nel campo igienicosanitario ed assistenziale che il Ministero dell'interno creda di affidarle.

Lo svolgimento delle opere sanitarie sociali del tempo di pace può continuare anche durante la guerra, compatibilmente con le risorse di personale non mobilitabile, di mezzi finanziari e di materiale disponibili.

Art. 3.

Le attribuzioni dell'Associazione, in tempo di guerra, relative al soccorso ai malati e feriti ed al servizio dei prigionieri di guerra, vengono esercitate alla dipendenza del Ministero della guerra.

Con Regio decreto, su proposta del ministro della guerra, di concerto col ministro delle finanze, sarà approvato il regolamento dell'Associazione per il tempo di guerra.

Per i bisogni della guerra, l'Associazione italiana della Croce Rossa, sulle direttive del Ministero della guerra, attende, in tempo di pace, alla preparazione del personale e del materiale, necessari per assicurare un efficiente contributo all'organizzazione sanitaria militare.

Le modalità e la misura di tale contributo sono determinate dal Ministero della guerra, di concerto con i Ministeri della marina e dell'aeronautica e con la presidenza dell'Associazione.

Art. 4.

L'Associazione è rappresentata da un presidente generale e amministrata da un comitato centrale il cui Consiglio direttivo è composto, oltre che di detto presidente generale, di un vice presidente generale e di dodici consiglieri.

Il presidente, il vice presidente e sei consiglieri sono nominati fra i soci dell'Associazione con decreto Reale, su proposta del Ministero dell'interno di concerto col Ministero della guerra; si rinnovano per intero ogni quadriennio e possono essere riconfermati; la loro nomina può essere revocata in ogni tempo.

Fanno parte del Consiglio il presidente dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia ed il presidente dell'Opera nazionale Balilla.

Fanno altresì parte del Consiglio un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri ed uno per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della guerra e delle finanze, scelti fra funzionari di grado non inferiore al sesto delle rispettive Amministrazioni.

Art. 5.

L'Associazione è ordinata perifericamente, nel Regno, in Comitati provinciali, in sotto Comitati ed in delegazioni comunali.

I Comitati provinciali e i sottocomitati sono rappresentati da un presidente e le loro funzioni sono esercitate da un Consiglio composto rispettivamente, oltre che del presidente, di sei e di quattro membri, tutti nominati fra i soci dal presidente generale dell'Associazione, su designazione dei prefetti, i quali indicheranno tre nomi per ogni posto da coprire. Allo stesso modo sono nominati i delegati.

Nelle Colonie possono essere istituiti Comitati, sottocomitati e delegazioni, come nel Regno: le nomine delle cariche saranno fatte dal presidente generale, su proposta fatta per terna dai rispettivi Governatori.

Possono inoltre essere istituite all'estero delegazioni per ogni Stato; i delegati saranno nominati dal presidente generale, di concerto col Ministero degli affari esteri.

I presidenti, i consiglieri, i delegati comunali e i delegati all'estero si rinnovano per intero ogni quadriennio; possono essere riconfermati e la loro nomina può essere revocata.

Lo statuto dell'Associazione, appprovato con Regio decreto, su proposta del ministro dell'interno di concerto con quelli della guerra e delle finanze, determina i poteri del presidente.

Art. 6.

L'Associazione italiana della Croce Rossa provvede al conseguimento dei propri scopi:

a) con le contribuzioni dei soci, in conformità dello statuto;

- b) con le somme provenienti da lasciti, donazioni ed oblazioni e da qualsiasi altra erogazione disposta a suo favore da Enti e privati;
- c) coi sussidi, con le eventuali concessioni fatte a suo favore da Amministrazioni dello Stato e colle concessioni risultanti da provvedimenti governativi;
- d) coi proventi derivanti da prestazioni date per conto di Enti pubblici e privati, in base a convenzioni da stipularsi;
- e) colle somme e materiali che, in caso di calamità pubbliche, siano offerte a scopo di soccorso, senza determinazione di Enti ed Istituti.

Art. 7.

Per il funzionamento dei suoi servizi di guerra e per quelli del tempo di pace che richiedono una soggezione alla disciplina militare, l'Associazione della Croce Rossa Italiana ha facoltà di arruolare un apposito personale volontario tra i cittadini esenti dagli obblighi di leva e di chiamata per i servizi di guerra. L'arruolamento degli impiegati civili dello Stato non può, però, avere luogo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione alla quale gli impiegati appartengono.

Gli iscritti al personale dell'Associazione chiamati in servizio sono considerati militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina e del Codice penale del Regio esercito.

Le chiamate in servizio sono effettuate con precetti, spiccati previa autorizzazione del Mi-

nistero della guerra.

Ai mancanti alle chiamate vengono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del Regio esercito.

Sono altresì considerati militari e sottoposti alle norme e sanzioni di cui al presente articolo gli iscritti al personale dell'Associazione che prestino servizi, i quali pur non esplicandosi al seguito delle forze armate dello Stato, richiedono, tuttavia, a giudizio del Ministero dell'interno, assoluta garanzia di prestigio e di disciplina. In questo caso spetta al Ministero dell'interno di promuovere l'autorizzazione per le chiamate in servizio mediante precetto.

Con Regio decreto, su proposta del ministro della guerra, di concerto col ministro delle finanze, verranno dettate le norme per disciplinare lo stato giuridico il reclutamento, il trattamento económico, l'avanzamento e la Amministrazione del personale suddetto.

Gli iscritti al personale della Croce Rossa, quando prestano servizio, sono considerati, anche, pubblici ufficiali.

Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace che non richiedono una soggezione alla disciplina militare, l'Associazione Italiana della Croce Rossa si avvale dell'opera sia del personale arruolato sia di altro personale diversamente scelto, in base a contratti di favoro.

Art. 8.

Per il funzionamento dei suoi servizi, l'Associazione ha altresì un personale di infermiere volontarie e professionali, e di assistenti sanitarie disciplinate da apposito regolamento. Esse sia in tempo di pace che in tempo di guerra, sono destinate a prestare servizio, anche, in tutte le unità mobili e territoriali delle forze armate dello Stato, dove occorre l'opera delle infermiere.

Art. 9.

La Croce Rossa Italiana giovanile (C.R.I.G.) fa parte integrante dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ha funzione parascolastica di organizzazione dei fanciulli e degli adolescenti, al fine di promuoverne l'educazione igienico-sanitaria, di cooperare nella pratica effettuazione delle provvidenze sanitario-scolastiche e di concorrere al loro finanziamento.

Essa è disciplinata da uno speciale statuto emananato dal presidente generale dell'Associazione ed approvato dai ministri dell'interno, della istruzione e delle finanze.

CAPO II.

DELLA TUTELA E DELLA VIGILANZA GOVERNATIVA.

Art. 10.

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è dispensata dalla tutela e dalla vigilanza ordinaria delle istituzioni pubbliche di assistenza e

di beneficenza, rimanendo sotto la vigilanza e tutela dei ministri dell'interno e della guerra, come dagli articoli seguenti.

Sono, peraltro, estese all'Associazione medesima tutte le disposizioni di favore vigenti per dette istituzioni. Essa può richiedere l'assistenza ed il patrocinio legale dell'avvocatura erariale.

Art. 11.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Associazione sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno, mantenendosi distinte le parti relative ai servizi di guerra da quelle relative ai servizi di pace. Il Ministero dell'interno provvede, sentito il Ministero della guerra, per la parte di sua competenza.

Sono altresì sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno:

- a) le deliberazioni che importano trasformazione, aumento o diminuzione di patrimonio;
- b) il regolamento interno, che fissa l'ordinamento tecnico ed amministrativo, nonchè lo stato giuridico ed economico, la pianta organica del personale addetto agli uffici del Comitato centrale e degli organi locali;
- c) il regolamento di Amministrazione e di contabilità, che stabilisce ¡¡egorme per la gestione del patrimonio sociale;
- d) il regolamento per le infermiere volontarie e professionali e per le assistenti sanitarie;
- e) tutte le deliberazioni che importano modifica ai regolamenti di cui alle precedenti lettere b) e) e d).

Il regolamento di cui alla lettera c) del presente articolo, e le deliberazioni che importano modifiche al regolamento stesso debbono essere approvate, sentito il Ministero delle finanze.

Art. 12.

Sono sottoposte all'approvazione del Ministero della guerra;

- a) le deliberazioni che riguardano l'organizzazione tecnica e amministrativa delle unità sanitarie e dei servizi di guerra da allestire per i bisogni delle forze armate dello Stato;
- b) i ruoli organici per il tempo di guerra del personale dell'Associazione, di cui al precedente art. 7.

I ruoli organici di cui alla lettera b) del presente articolo devono essere approvati, sentito il Ministero delle finanze.

Art. 13.

Il Ministero dell'interno e il Ministero della guerra hanno facoltà di richiedere, in ogni tempo, ciascuno per la parte di loro competenza, copia delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, sentito il presidente generale dell'Associazione, annullare quelle che contengono violazione di leggi o dello statuto o dei regolamenti dell'Associazione.

CAPO III.

CONCESSIONI E DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 14.

Gli impiegati civili dello Stato, inscritti nei ruoli del personale della Croce Rossa di cui all'art. 7, se prestano servizio, col consenso della propria Amministrazione, anche senza obblighi militari, in caso di guerra, si considerano ad ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria Amministrazione, prestano servizio, in tempo di pace, in circostanze temporanee di pubblica necessità, usufruiscono del medesimo trattamento prescritto dall'art. 81 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.

Gli Enti autarchici e parastatali e le aziende private sono obbligate a conservare l'impiego ai loro dipendenti appartenenti al personale della Croce Rossa, i quali, in tempo di pace, siano chiamati in servizio, in circostanze temporanee di pubblica necessità.

Le disposizioni contenute nel 2º e 3º, comma dell'art. 6 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, circa la corresponsione di indennità mensili, in luogo dell'ordinaria retribuzione, sono valide anche in caso di chiamata in servizio presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Art. 15.

Per i trasporti di materiale attinenti al disimpegno del suo programma di pace, l'Asso-

ciazione Italiana della Croce Rossa fruirà delle concessioni speciali per il trasporto del materiale di proprietà dello Stato.

Rimane in vigore la disposizione per la quale l'Autorità militare provvede al trasporto per proprio conto del materiale destinato alla mobilitazione per i servizi di guerra.

Il personale della Croce Rossa di cui al precedente art. 7 (escluso quello di cui all'ultimo capoverso dell'articolo stesso) fruisce, durante il periodo in cui presta servizio, delle concessioni ferroviarie stabilite per i militari del Regio esercito.

Per le infermiere ed assistenti sanitarie quando viaggiano per spostarsi da uno ad altro Istituto sanitario, e per il personale maschile non militarizzato delle squadre di soccorso quando viene inviato nei luoghi colpiti da pubbliche calamità è accordata l'applicazione della tariffa ridotta del 30 per cento.

In caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale delle forze armate dello Stato, l'Associazione Italiana della Croce Rossa è ammessa a fruire delle esenzioni dalle tasse postali nei limiti e con le modalità stabilite per gli ufficistatali a totale carico dello Stato.

Art. 16.

Per la durata di anni cinque dalla data di scadenza della legge 31 marzo 1921, n. 378, e cioè sino al 30 giugno 1931, tutte le carte e stampati delle Amministrazioni dello Stato, degli stabilimenti ed Enti dipendenti dallo Stato, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di tutti gli Enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, dei quali carte e stampati sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione, sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio, nonchè la cosiddetta carta da cestino, dovranno essere ceduti senza corrispettivo alla Croce Rossa Italiana.

Le Amministrazioni dello Stato e degli stabilimenti ed Enti dipendenti dallo Stato, sono anche autorizzate, durante il periodo anzidetto, a cedere gratuitamente alla Croce Rossa i mobili ed il materiale fuori uso.

La cessione delle carte di archivio sarà subordinata alla osservanza delle formalità di cui all'art. 69 del regolamento 1911, n. 1163. Per gli stampati di ogni genere fuori uso come per

i mobili ed i materiali, la cessione gratuita dovrà essere autorizzata dal Provveditorato generale dello Stato.

Nei luoghi che non siano sedi di archivio di Stato, sarà aggregato alla Commissione di cui al suddetto art. 69, il bibliotecario locale o viciniore.

Qualora per speciali ragioni il Ministero dell'interno creda opportuno di prescriverlo, le carte saranno direttamente eliminate a cura degli uffici a cui appartengono, ed il relativo provento sarà corrisposto alla Croce Rossa.

È data facoltà ai ministri dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza, di prescrivere le altre norme da osservarsi per la esecuzione del presente articolo.

Dopo il 30 giugno 1931 la concessione, di cui al presente articolo, potrà essere rinnovata per periodi di cinque in cinque anni con decreto del ministro delle finanze.

Art. 17.

Il personale della Croce Rossa Italiana, di cui al precedente art. 7, chiamato comunque in servizio in tempo di pace, dovrà essere assicurato a cura dell'Associazione con forme idonee di previdenza. In nessun caso, tale servizio potrà essere valutato, agli effetti di pensione, come prestato allo Stato o ad altri Enti pubblici.

Il servizio prestato da detto personale in caso di guerra, al seguito delle forze armate dello Stato, è considerato a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.

Per la liquidazione delle pensioni al personale predetto, saranno tenute presenti le tabelle degli stipendi e delle paghe di cui al Regio decreto da emanare ai sensi del precedente art. 7, applicando, per gli ufficiali, le norme stabilite per gli ufficiali del Regio esercito aventi la corrispondente qualifica (medici, farmacisti, commissari, contabili) e per i sottufficiali e militari di truppa, le norme stabilite rispettivamente per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

Nulla è innovato per quanto riguarda le pensioni privilegiate di guerra, cui il personale predetto possa avere diritto in base alla legge 23 giugno 1912, n. 667, e successive modificazioni.

Art. 18.

Presso il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana potranno esser comandati funzionari dello Stato, in numero non superiore a quattro. Essi continuano a far parte dei rispettivi ruoli, però le rispettive competenze saranno rimborsate allo Stato sul bilancio dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Arg. 19.

Per il personale della Croce Rossa Italiana, che sia stato militarizzato per servizi dipendenti dalla guerra 1915–18 e salva l'applicazione delle ritenute Tesoro a norma di legge, le disposizioni contenute nell'art. 17 avranno applicazione a datare dal 23 maggio 1915 e per tutto il periodo in cui le leggi accennate nell'articolo medesimo, siano applicabili ai militari del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 20.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'Associazione Italiana della Croce Rossa dovrà promuovere l'approvazione di un nuovo statuto in relazione con le disposizioni contenute nel decreto medesimo.

Art. 21.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'Associazione dovrà presentare all'approvazione del Ministero dell'interno i regolamenti speciali di cui al precedente art. 11.

Entro lo stesso termine dovrà presentare al Ministero della guerra le sue proposte relative al regolamento per il tempo di guerra e alle norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, il trattamento economico, l'avanzamento e l'amministrazione del personale iscritto nei ruoli della Croce Rossa.

Art. 22.

Sono abrogati il Regio decreto 23 maggio 1915, n. 319, il decreto luggotenenziale 25 lu-

glio 1915, n. 1162, il Regio decretò-legge 14 dicembre 1919, n. 2470, il Regio decreto-legge 14 dicembre 1919, n. 2469, ed ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale dovrà essere presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addi 10 agosto 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini Mosconi Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta lá discussione su questo articolo unico.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Ho chiesto di parlare perchè non mi pareva conveniente che la conversione in legge di questo importante decreto-legge il quale modifica l'ordinamento della Croce Rossa passasse senza una parola. Questa parola viene da uno che molto modestamente, ma con molto amore, dedica l'opera sua da parecchi anni alla Croce Rossa, nella qualità di presidente del Comitato di Udine.

Premetto che io sono favorevole alla conversione in legge del decreto in discussione perchè l'ordinamento della Croce Rossa con le disposizioni che stiamo esaminando migliorerà indubbiamente e darà frutti cospicui.

La Croce Rossa ha avuto sempre, ha tuttora ed avrà in avvenire un compito ben alto di assistenza, un compito patriottico e umanitario, sia in pace sia in guerra. Come e quanto essa 'abbia operato nell'ultima grande guerra tutti abbiamo avuto occasione di riscontrare: d'ora innanzi io penso che l'Ufficio della Croce Rossa in guerra sarà forse un po' attenuato per le necessità della organizzazione militare, in

quanto la sanità militare indubbiamente reclamerà, ed a ragione, di compiere tutta intiera l'opera, con l'intervento soltanto subordinato e parallelo della Croce Rossa.

Viceversa la istituzione della Croce Rossa aumenterà notevolmente la sua importanza (dopo il Congresso del 12 luglio 1927 di Ginevra nel quale ben 58 Nazioni approvarono la geniale e provvida iniziativa italiana della creazione di una Unione internazionale di soccorso) perchè ad essa sono stati assegnati, insieme ad altre grandi istituzioni consorelle, molteplici compiti nel campo assistenziale.

Detto questo in linea generale vengo ad esporre pochi pensieri sopra quella che è la riforma che ci sta dinanzi. Intanto, per quanto si attiene alla costituzione dei Comitati e dei Sottocomitati trovo che la disposizione per la quale i rappresentanti locali sono diminuiti di numero è ottima. Dice l'art. 5 in esame che i Comitati si comporranno di un presidente e di sei membri e che i Sottocomitati si comporranno del presidente e di quattro membri. Tutti saranno eletti invece che dai soci, come si faceva in passato, dal presidente generale, sopra proposta di una terna fatta dai prefetti.

La disposizione, ripeto, è ottima. Senonchè l'art. 5 dice che si procederà alla nomina dei delegati anche per le delegazioni allo stesso modo come si procede per i membri dei Comitati e Sottocomitati. E qui io mi permetto di osservare che i prefetti difficilmente potranno trovare in alcuni piccoli centri dove esistono delegazioni tre nomi da proporre al presidente generale. Perciò io domando non già di modificare la disposizione, ma che sia intesa nel senso che il prefetto possa proporre per le delegazioni anche due nomi e anche un nome solo. To credo che questa interpretazione sarà accettata senz'altro e del resto sarà la necessità delle cose che porterà ad ammettere anche la proposta di un nome solo.

Buonissima è la disposizione la quale autorizza la cessione dei rifiuti d'archivio e di mobili e materiale fuori uso delle Amministrazioni statali alla Croce Rossa, perchè in tal modo i mezzi che essá potrà avere a sua disposizione saranno sempre più adeguati ai bisogni.

Ancora una osservazione desidero fare ed è questa: sarà bene che la Presidenza generale, la quale è tenuta oggi molto onorevolmente

da un nostro egregio collega, l'on. Cremonesi, disponga che tra i vari uffici così centrali come periferici della Croce Rossa vi sia una perfetta intesa, vi sia armonia di intenti e di opere per modo che, ad esempio, le iniziative e l'attività delle dame della Croce Rossa vengano esplicate col consenso della Presidenza generale o, rispettivamente, delle Presidenze dei Comitati.

E per ultimo voglio rilevare un altro pregio della riforma che ci sta dinanzi ed il pregio è questo che nel mentre i Comitati giovanili prima operavano d'accordo sì, ma senza far parte integrante dei Comitati, oggi essi vengono inquadrati. Si avrà così il doppio vantaggio che si porteranno queste giovani forze nei Comitati, i quali perciò potranno esplicare un'azione più valida, e che si avvieranno meglio i giovani alle opere assistenziali avvivandone e affinandone il sentimento a tutto vantaggio della provvida, patriottica e umanitaria istituzione.

E non ho altro da aggiungere. PIRONTI, *relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI, relatore. Come relatore della Commissione speciale, che ha esaminato questo disegno di legge, prendo atto ben volentieri della dichiarazione che l'on. Morpurgo è pienamente d'accordo con noi e che riconosce la grande semplificazione apportata all'ordinamento attuale della Croce Rossa. Basta infatti riflettere al modo come era organizzata finora la Croce Rossa, la cui Amministrazione si componeva di un Comitato centrale formato dai Presidenti di tutti i Comitati locali, che ora sarebbero 92, poichè c'è un Comitato per ogni provincia, per vedere la struttura mastodontica che ne veniva fuori. A questo Comitato centrale si aggiungeva un Consiglio direttivo composto di ben 25 membri.

Ora invece l'ordinamento, che il Senato è chiamato ad approvare, sopprime il Comitato centrale della Croce Rossa e ne riduce il Consiglio direttivo a 14 membri, dei quali 6 sono membri di diritto, e questi sono il Presidente dell'Opera nazionale Balilla, il Presidente dell'Opera assistenza maternità ed infanzia, oltre i delegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della guerra e delle finanze.

Per ciò che concerne gli scopi di guerra e di pace, dei quali si è occupato l'on. Morpurgo, devo far notare, che, relativamente ai primi, spetta al ministro della guerra di formare un regolamento, il quale stabilirà le attribuzioni dell'Istituto durante la guerra ed il modo come esplicarle, e certamente delimiterà con precisione le rispettive sfere di azione della Croce Rossa e della sanità militare, in guisa da evitare anche ogni eventuale interferenza. Credo perciò che non vi sia luogo a preoccupazioni in proposito.

Quanto agli scopi da conseguire in tempo di pace, giustamente l'on. Morpurgo ha rilevato quello di recare soccorsi in occasione di pubbliche calamità, come nei casi di disastri tellurici o di altra natura, contemplati nel Regio decreto 9 dicembre 1926.

Desidero però richiamare l'attenzione del Senato sull'attribuzione importantissima, affidata alla Croce Rossa, di svolgere cioè opera nel campo della profilassi di malattie infettive e in quelli dell'assistenza sanitaria e dell'educazione igienica a favore delle popolazioni più bisognose. Saranno da attendersi risultati assai vantaggiosi dall'attività che l'Associazione della Croce Rossa dovrà spiegare in questi campi.

L'on. Morpurgo ha accennato anche alle difficoltà che potranno avere i prefetti a designare 3 nomi per la nomina dei delegati.

Questo è un punto troppo minuzioso; ad ogni modo vorrei far notare all'on. Morpurgo che questo ordinamento non fa altro che segnare le linee generali a cui dovrà informarsi tutto il funzionamento della Croce Rossa: perchè poi è prevista nelle disposizioni transitorie la formazione di uno statuto e di vari regolamenti.

Se qualcosa ci può essere di men che perfetto nelle norme generali potrà essere chiarito in sede di statuto e di regolamento. Posso quindi esortare il Senato a dare con plauso il suo voto favorevole a questo disegno di legge, che dà un ordinamento veramente efficace alla Croce Rossa Italiana. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro`chiusa la discussione. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
10 agosto 1928, n. 2223, concernente la istituzione di una Discoteca di Stato in Roma »
(N. 1744).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, concernente la istituzione di una Discoteca di Stato in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, concernente la istituzione di una Discoteca di Stato in Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
17 giugno 1928, n. 1314, relativo al passaggio
delle scuole e degli Istituti d'istruzione tecnicaprofessionale dalla dipendenza del Ministero
dell'economia nazionale a quella del Ministero
della pubblica istruzione » (N. 1745).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto—legge 17 giugno 1928, n. 1314, relativo al passaggio delle scuole è degli Istituti d'istruzione tecnica—professionale dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quella del Ministero della pubblica istruzione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314, relativo al passaggio delle scuole e degli Istituti d'istruzione tecnicaprofessionale dalla dipendenza del Ministero

dell'economia nazionale a quella del Ministero della pubblica istruzione, con le modificazioni stabilite nel testo seguente:

Art. 1.

A decorrere dal 1º luglio 1928, passano alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data stessa, le scuole e gli Istituti d'insegnamento dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, qui appresso indicati:

- a) Istituti industriali; scuole minerarie; scuole di tirocinio; scuole di avviamento; laboratori scuola; scuole femminili professionali;
- b) Istituti superiori di scienze economiche e commerciali; Istituti commerciali; scuole commerciali;
- c) Istituti superiori agrari; Istituti superiori di medicina veterinaria; scuole agrarie medie; scuole consorziali pratiche d'agricoltura.

Art. 2.

Dal 1º luglio 1928, competono al ministro per la pubblica istruzione tutte le facoltà spettanti in virtù delle disposizioni vigenti o di convenzioni al Ministero dell'economia nazionale circa le scuole e gli Istituti di cui al precedente articolo, nonchè la vigilanza sulle scuole e sugli Istituti di insegnamento non governativi già sottoposti a quella del Ministero dell'economia nazionale.

Qualora nelle scuole o negli Istituti predetti siano da conferire incarichi o nomine a personale dipendente dal Ministero dell'economia nazionale, a tali nomine o incarichi si procederà di concerto tra il ministro per l'economia nazionale e quello per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Tutti i fondi compresi sia nella parte ordinaria sia in quella straordinaria, ancorchè in conto residui, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale stanziati per le scuole e gli Istituti di cui all'art. 1 saranno trasportati, anche se non costituiscano separati capitoli di spesa, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del ministro per le finanze di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale.

Quanto costituisce, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, il patrimonio immobiliare delle scuole e degli Istituti predetti, e quanto è ad essi assegnato di fabbricati e di terreni, di suppellettile scientifica, tecnica, didattica e libraria, rimane integralmente destinato al servizio delle scuole e degli Istituti medesimi.

Art. 4.

Restano alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale le istituzioni sperimentali, le stazioni ed i laboratori autonomi, anche se annessi a scuole di cui all'art. 1.

Art. 5.

Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita, a decorrere dal 1º luglio 1928, la Direzione generale per l'insegnamento tecnico, ed è a tal uopo aggiunto un posto di direttore generale (gruppo A, grado 4º) alla tabella organica del personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, approvata con il Regio decreto 7 giugno 1926, n. 944.

Art. 6.

Per il primo funzionamento dei servizi inerenti all'Amministrazione delle scuole e degli Istituti di cui all'art. 1° è, di concerto tra i ministri per l'economia nazionale e per la pubblica istruzione, autorizzato dal 1° luglio 1928, e non oltre il 31 dicembre 1928, il temporaneo distacco al Ministero della pubblica istruzione di impiegati dei ruoli del Ministero dell'economia nazionale.

Per lo stesso periodo di tempo passeranno a prestare temporaneo servizio presso il Ministero della pubblica istruzione tre agenti subalterni del Ministero dell'economia nazionale.

Entro il 31 dicembre 1928, sarà provveduto con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro per le finanze di concerto con il ministro per la pubblica istruzione e con quello per l'economia nazionale, alle variazioni delle tabelle organiche del personale delle Amministrazioni centrali della pubblica istruzione e dell'economia nazionale e al definitivo assetto degli uffici e dei servizi della nuova direzione generale di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Le materie già assegnate al Consiglio superiore per l'istruzione agraria industriale e commerciale sono deferite al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Dei componenti il Consiglio suddetto quattro saranno nominati per gli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria e tre per gli Istituti di scienze economiche e commerciali.

Presso il Consiglio superiore medesimo è istituita una sezione per l'istruzione media tecnica composta di sette membri.

I membrì di cui ai comma precedenti saranno scelti tra i professori stabili degli Istituti superiori d'insegnamento tecnico, o fra i direttori d'Istituti industriali, commerciali, e di scuole medie agrarie o fra persone di alta competenza nell'industria, nell'agricoltura e nel commercio nelle questioni relative all'ordinamento dell'istruzione tecnica.

Art. 8.

È data facoltà al ministro per la pubblica istruzione di promuovere entro il 1º ottobre 1930, sentiti i ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per le corporazioni, decreti Reali per coordinare gli ordinamenti delle scuole e degli Istituti di cui all'art. 1, con quelli delle altre scuole e degli altri Istituti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2398, concernente la concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale di assistenza all'Italia Redenta» (N. 1769).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2398, concernente la concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2398, concernente la concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
29 luglio 1928, n. 1843, contenente norme per
la disciplina dell'industria della panificazione »
(N. 1692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, contenente norme per la disciplina del l'industria della panificazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, contenente le norme per la disciplina dell'industria della panificazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro

chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
10 agosto 1928, n. 1943, concernente la costituzione di imprese cinematografiche » (N. 1715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto—legge 10 agosto 1928, n. 1943, concernente la costituzione di imprese cinematografiche ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 1943, concernente la costituzione di imprese cinematografiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2840, che dà esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 21 maggio 1927:

- 1° Convenzione concernente il regolamento di questioni finanziarie risultanti dall'annessione all'Italia della città di Fiume, con relativo Protocollo finale;
- 2° Accordo per regolare amichevolmente certi reclami di cittadini italiani presentati al tribunale arbitrale misto italo-ungherese;
- 3° dichiarazione sulla procedura concernente i conti di compensazione fra l'Italia e l'Ungheria » (N. 1676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2840, che dà esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 21 maggio 1927:

- 1º Convenzione concernente il regolamento di questioni finanziarie risultanti dalla annessione all'Italia della città di Fiume, con relativo Protocollo finale;
- 2º Accordo per regolare amichevolmente certi reclami di cittadini italiani presentati al tribunale arbitrale misto italo-ungherese:
- 3º dichiarazione sulla procedura concernente i conti di compensazione fra l'Italia e l'Ungheria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2840, che dà esecuzione ai seguenti atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 21 maggio 1927:

- 1º Convenzione concernente il regolamento di questioni finanziarie risultanti dall'annessione all'Italia della città di Fime, conu relativo Protocollo finale;
- 2º Accordo per regolare amichevolmente certi reclami di cittadini italiani presentati al tribunale arbitrale misto italo-ungherese;
- 3º Dichiarazione sulla procedura concernente i conti di compensazione fra l'Italia e l'Ungheria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge
26 luglio 1928, n. 1763, che approva la proroga al 31 dicembre 1928 del modus vivendi
stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia,
il 3 dicembre 1927 » (N. 1683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1928, n. 1763, che approva la proroga al 31 dicembre 1928 del modus vivendi stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1928, n. 1763, che approva la proroga al 31 dicembre 1928 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2841, che dà esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Ungheria, il 25 luglio 1927;

1º Convenzione per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume;

2º Protocollo concernente l'istituzione di una sezione doganale ungherese (expositure) nel porto di Fiume;

3° scambio di note relativo alla concessione di facilitazioni a certe mercanzie ungheresi in transito per il porto di Trieste » (N. 1684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto—legge 20 novembre 1927, n. 2841, che dà esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Ungheria, il 25 luglio 1927:

1º Convenzione per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume;

2º Protocollo concernente l'istituzione di una sezione doganale ungherese (expositure) nel porto di Fiume:

3º scambio di note relativo alla concessione di facilitazioni a certe mercanzie ungheresi in transito per il porto di Trieste».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2841, che dà piena ed intera esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 25 luglio 1927:

1º Convenzione per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume;

2º Protocollo concernente l'istituzione di una sezione doganale ungherese (expositure) nel porto di Fiume;

3º Scambio di note relativo alla concessione di facilitazioni a certe mercanzie ungheresi in transito per il porto di Trieste.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
21 giugno 1928, n. 1710, concernente modificazioni alle norme relative ai passaporti per
l'estero » (N. 1725).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente modificazioni alle norme relative ai passaporti per l'estero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente modificazioni alle norme relative ai passaporti per l'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
18 marzo 1928, n. 526, che dà esecuzione all'Accordo commerciale ed al relativo Protocollo
di firma, stipulati in Parigi, fra il Regno d'Italia
e la Repubblica francese, il 7 marzo 1928 »
(N. 1726).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 526, che dà esecuzione all'Accordo commerciale ed al relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi, fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, il 7 marzo 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 526, che dà esecuzione all'Accordo commerciale ed al relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi, fra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese, il 7 marzo 1928.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di procedere all'appello nominale.

MONTRESOR, segretario. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Cassis e De Vito a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

CASSIS. Ho l'onore di presentare al Senato, la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 agosto 1927, numero 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato, la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, col quale si apportano modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori e sulle rispettive assemblee, nonchè sul Consiglio superiore forense ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Cassis e De Vito della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Albricci, Amero d'Aste, Ancona, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti, Bistolfi, Bombig, Bonin Longare, Borghese, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Cassis, Chimienti, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Colosimo, Credaro.

D'Amelio, De Blasio, Del Bono, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova.

Fabri, Ferraris, Ferrero di Cambiano, Ferri. Garavetti, Garofalo, Gentile, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Luiggi.

Malagodi, Malaspina, Manna, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Melodia, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pais, Pascale, Paulucci di Calboli, Peano, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pironti, Pitacco, Podestà.

Quartieri.

Raineri, Rava, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci Rossi Giovanni.

Salandra, Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Schanzer, Serristori, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Spirito, Suardi, Supino.

Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Treccani.

Valenzani, Venturi, Venzi, Vicini, Vigliani. Zerboglio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 luglio 1928, n. 1959, che determina la decorrenza della pensione straordinaria concessa alla vedova di Francesco Rismondo (Numero 1731):

Senatori votan	ti	•	•	•	•	. 12
Favorevoli						109
Contrari .						11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente il nuovo ordinamento della Associazione della Croce Rossa Italiana (N. 1730):

Senatori votanti	i	•	•	•	120
Favorevoli.					109
Contrari .					11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 10 agosto 1928, n. 2223, concernente la

stituzione di una Discoteca di Stato in Roma (N. 1744):

Senatori votant	ti	•		•	120
Favorevoli.			٠.		106
Contrari .					14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 giugno 1928, n. 1314, relativo al passaggio delle scuole e degli Istituti d'istruzione tecnica-professionale dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quella del Ministero della pubblica istruzione (N. 1745):

Senatori votan	ti	•	•	•	•	120
Favorevoli	• •	.•	•		4.	107
						13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 ottobre 1928, n. 2398, concernente la concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta (N. 1769):

Senatori votan	ti	•	·•	•	•	12	0
Favorevoli	•		•	÷		108	
Contrari .						$\cdot 12$	

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 29 luglio 1928, n. 1843, contenente norme per la disciplina dell'industria della panificazione (N. 1692):

Senatori votan	ti	•	• ′		12 0
Favorevoli		٠.			108
Contrari .	•				12^{\cdot}

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 10 agosto 1928, n. 1943, concernente la costituzione di imprese cinematografiche (Numero 1715):

Senatori votan	ti	•		120
Favorevoli .				106
Contrari				14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2840, che dà esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 21 maggio 1927:

1º Convenzione concernente il regolamento di questioni finanziarie risultanti dalla annessione all'Italia della città di Fiume, con relativo Protocollo finale;

2º Accordo per regolare amichevolmente certi reclami di cittadini italiani presentati al tribunale arbitrale misto italo-ungherese;

3º Dichiarazione sulla procedura concernente i conti di compensazione fra l'Italia e l'Ungheria (N. 1676):

\mathbf{S}	enatori votanti	•	•		120
	Favorevoli .				108
	Contrari	•	•	•	12
~	Ť				

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 luglio 1928, n. 1763, che approva la proroga al 31 dicembre 1928 del *modus vivendi* stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 (N. 1683):

Senatori votanti	• •	•	• .	•	120
Favorevoli .		 •		. •	108
Contrari					12

Il Senato approva.

Il

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 novembre 1927, n. 2841, che dà esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Ungheria, il 25 luglio 1927:

1º Convenzione per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume;

2º Protocollo concernente l'istituzione di una sezione doganale ungherese (expositure) nel porto di Fiume;

3º Scambio di note relativo alla concessione di facilitazioni a certe mercanzie ungheresi in transito per il porto di Trieste (N. 1684);

Senatori votanti		• -	120	
Favorevoli	•		107	
Contrari		•	13	
Senato approva.				

Conversione in legge del Regio decretolegge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente modificazioni alle norme relative ai passaporti per l'estero (N. 1725):

Senatori vota	nt	i	•		120
Favorevoli					105
$\operatorname{Contrari}$					15

Il Senato approva.

Conversione in legge del R gio decretolegge 18 marzo 1928, n. 526, che dè esecuzione all'Accordo commerciale ed al relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi, fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, il 7 marzo 1928 (N. 1726):

Senatori votan	ıti	•	٠	•	,120
Favorevoli.					107
Contrari .					13

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
8 maggio 1927, n. 2849, che dà esecuzione alla
Convenzione sul regime doganale delle sete e
seterie, firmata in Parigi il 26 gennaio 1927,
fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese »
(N. 1727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849, che dà esecuzione alla Convenzione sul regime doganale delle sete e seterie, firmata in Parigi il 26 gennaio 1927, fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849, che dà esecuzione alla Convenzione sul regime doganale delle sete e seterie, firmata in Parigi il 26 gennaio 1927, fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
7 giugno 1928, n. 1493, che dà esecuzione alla
convenzione fra l'Italia e la Spagna sul regime
tributario delle società, firmata in Madrid il
26 novembre 1927 » (N. 1728).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto—legge 7 giugno 1928, n. 1493, che dà esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Spagna sul regime tributario delle Società, firmata in Madrid il 26 novembre 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. VI, n. 1493, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Spagna sul regime tributario delle Società, firmata in Madrid il 28 novembre 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
14 giugno 1928, n. 1534, col quale è istituita,
con sede in Roma, con personalità giuridica,
una Commissione nazionale per la cooperazione
intellettuale, avente lo scopo di mantenere le
relazioni ed adempiere le funzioni ad essa demandate dalla Commissione per la cooperazione
intellettuale della Società delle Nazioni e dell'Istituto di cooperazione intellettuale di Parigi»
(N. 1729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno

1928, n. 1534, col quale è istituita, con sede in Roma, con personalità giuridica, una Commissione nazionale per la cooperazione intellettuale, avente lo scopo di mantenere le relazioni ed adempiere le funzioni ad essa demandate dalla Commissione per la cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni e dell'Istituto di cooperazione intellettuale di Parigi».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1534, col quale è istituita, con sede in Roma, con personalità giuridica, una Commissione nazionale per la cooperazione intellettuale, avente lo scopo di mantenere le relazioni ed adempiere le funzioni ad essa demandate dalla Commissione per la cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni e dall'Istituto di cooperazione intellettuale di Parrigi.

PRESIDENTE. Dichiaro apertà la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge
5 gennaio 1928, n. 988, che dà esecuzione alle
dieci Convenzioni stipulate, in date diverse, fra
l'Italia e l'Austria, pel riparto, a norma dell'art. 275 del Trattato di Pace di San Germano,
degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali »
(N. 1750).

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988, che dà esecuzione alle dieci Convenzioni stipulate, in date diverse, fra l'Italia e l'Austria, pel riparto, a norma dell'art. 275 del Trattato di Pace di San Germano, degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

· Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988, che dà esecuzione ai seguenti Atti internazionali, stipulati fra l'Italia e l'Austria per il riparto, a norma dell'articolo 275 del Trattato di pace di San Germano, degli Istituti di assicurazioni sociali:

1º Convenzione relativa all'Istituto generale di assicurazione pensioni agli impiegati, stipulata a Vienna il 29 marzo 1924;

2º Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni del Consorzio delle ferrovie austriache, stipulata a Vienna il 29 marzo 1924;

3º Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione pensioni della Società delle ferrovie locali e a scartamento ridotto, stipulata a Vienna il 18 giugno 1924;

4º Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni dei minatori, stipulata a Vienna il 18 giugno 1924;

5º Convenzione relativa alla Cassa di soccorso in caso di malattia dell'Amministrazione delle vecchie ferrovie statali austriache e ai suoi fondi separati, stipulata a Vienna il 18 giugno 1924;

6º Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni degli operai in Salisburgo, stipulata a Vienna il 17 settembre 1924;

7º Convenzione relativa alla vecchia Cassa di soccorso in caso di malattia per gli impiegati e operai del Trattato austriaco della Compagnia delle ferrovie del Sud, stipulata a Vienna il 27 settembre 1924;

8º Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni degli operai in Graz, stipulata a Vienna il 17 gennaio 1925;

9º Convenzione relativa agli Istituti ausiliari di assicurazione pensioni agli impiegati, stipulata a Vienna il 17 gennaio 1925;

10º Convenzione relativa al comune di Vienna, Istituto comunale di assicurazione, e alla Cassa pensioni degli impiegati del commercio e dell'industria, stipulata a Vienna il 17 gennaio 1925.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
6 settembre 1928, n. 2025, relativo alla fondazione in Roma di un Istituto internazionale per
la cinematografia educativa » (N. 1751).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2025, relativo alla fondazione in Roma di un Istituto internazionale per la cinematografia educativa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2025, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per la cinematografia educativa in base agli accordi fra il Regio Governo e la Società delle Nazioni, giusta le note rispettivamente scambiate il 7 gennaio 1928 ed il 4 settembre 1928.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
29 luglio 1928, n. 1952, recante la creazione di
una zona di rispetto intorno alla Colonia lavorativa post-sanatoriale di Porta Furba in Roma»
(N. 1716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1952, recante la creazione di una zona di rispetto intorno alla Colonia lavorativa postsanatoriale di Porta Furba in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1952, recante la creazione

di una zona di rispetto intorno alla Colonia lavorativa post-sanatoriale di Porta Furba in in Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
31 maggio 1928, n. 1290, concernente la fusione
dell'Ospedale per gli orfani dei contadini meridionali morti in guerra di Lanciano nell'Opera
pia « Ospedale civico Renzetti » del comune
stesso » (N. 1717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1928, n. 1290, concernente la fusione dell'Ospedale per gli orfani dei contadini meridionali morti in guerra di Lanciano nell'Opera pia « Ospedale civico Renzetti » del comune stesso ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 31 maggio 1928, n. 1290, concernente la fusione dell'Ospedale per gli orfani dei contadini meridionali morti in guerra di Lanciano nell'Opera pia «Ospedale Civico Renzetti» del comune stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 agosto 1928, n. 1917, concernente la proroga
del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, circa
la facoltà al comune di Milano per il riordinamento degli uffici e dei servizi» (N. 1718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1917, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, circa la facoltà al comune di Milano per il riordinamento degli uffici e dei servizi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1917, che consente una ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 1928, alla scadenza del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano con Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi, limitatamente ai provvedimenti attinenti alla riforma dei servizi sanitari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
7 giugno 1928, n. 1353, recante revoca dei Regi
decreti-legge 4 febbraio 1926, n. 160 e 7 ottobre 1926, n. 1846, concernenti la costituzione
e l'ordinamento dell'Istituto professionale di
San Michele in Roma, e creazione di un nuovo
Ente denominato « Istituto romano di San Michele » (N. 1737).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1353, recante revoca dei Regi decreti-legge 4 febbraio 1926, n. 160 e 7 ottobre 1926, n. 1846, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, e creazione di un nuovo Ente denominato « Istituto romano di San Michele ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

$Articolo\ unico.$

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1353, recante revoca dei Regi decreti-legge 4 febbraio 1926, n. 160, e 7 ottobre 1926, n. 1846, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, e creazione di un nuovo ente denominato « Istituto romano di San Michele ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto legge 8 novembre 1928, n. 2470, concernente il conferimento al Podestà di Milano di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale » (N. 1764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2470, concernente il conferimento al podestà di Milano di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2470, concernente il conferimento al Podestà di Milano di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
8 novembre 1928, n. 2469, concernente l'aggregazione di parte del territorio del comune di
S. Giovanni Teatino al comune di Pescara »
(N. 1765).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto—legge 8 novembre 1928, n. 2469, concernente l'aggregazione di parte del territorio del comune di S. Giovanni Teatino al comune di Pescara ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2469, concernente l'aggregazione di parte del territorio del comune di San Giovanni Teatino al comune di Pescara.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
25 ottobre 1928, n. 2468, concernente modificazioni all'art. 67 della legge 31 marzo 1904,
n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della Basilicata » (N. 1779).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2468, concernente modificazioni all'art. 67 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della Basilicata ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2468, concernente modificazione all'art. 67 della legge 31 marzo 1904 n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della Basilicata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di fare l'appello nominale.

BELLINI, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Albericci, Amero d'Aste, Appiani, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti, Bistolfi, Bombig, Bonin Longare, Borghese, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagli, Calisse, Callaini, Camerini, Cassis, Chimienti, Ciccotti, Cippico, Ciraolo, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Colosimo.

De Blasio, Del Bono, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova.

Fano, Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Garavetti, Garofalo, Giordani, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Loria, Luiggi.

Malagodi, Malaspina, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Melodia, Michetti, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pais, Pascale, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pironti, Pitacco.

Quartieri.

Rava, Ricci Corrado, Rossi Giovanni.

Salandra, Salata, Sanjust di Teulada, Scaduto, Schanzer, Serristori, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Squitti, Supino.

Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Venturi, Vicini, Vigliani. Zerboglio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 maggio 1927, n 2849, che dà esecuzione alla Convenzione sul regime doganale elle sete e seterie, firmata in Parigi il 26 gennaio 1927, fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese (N. 1727):

Senatori votan	ti	•	•	•	•	109
Favorevoli						101
Contrari .						8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1493, che da esecuzione alla convenzione fra l'Italia e la Spagna sul regime tributario delle Società, firmata in Madrid il 26 novembre 1927 (N. 1728):

Senatori vota	nti	•	•	•	•	109
Favorevoli						101
Contrari .						8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1534, col quale è istituita, con sede in Roma, con personalità giuridica, una Commissione nazionale per la cooperazione intellettuale, avente lo scopo di mantenere le relazioni ed adempiere le funzioni ad essa demandate dalla Commissione per la cooperazione intellettuale della Società delle

Nazioni e dell'Istituto di cooperazione intellettuale di Parigi (N. 1729):

Senatori votanti	· •		109	
Favorevoli . Contrari			_	

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 gennaio 1928, n. 988, che dà esecuzione alle dieci Convenzioni stipulate, in date diverse, fra l'Italia e l'Austria, pel riparto, a norma dell'articolo 275 del Trattato di Pace di San Germano, degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali (N. 1750):

Senatori votant	i	•	•	•	109
Favorevoli .					99
Contrari .					10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 settembre 1928, n. 2025, relativo alla fondazione in Roma di un Istituto internazionale per la cinematografia educativa (Numero 1751):

Senatori vota	nti	• '	٠	•	•	109
Favorevoli			•			10 0
Contrari .						9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 29 luglio 1928, n. 1952, recante la creazione di una zona di rispetto intorno alla Colonia lavorativa post-sanatoriale di Porta Furba in Roma (N. 1716):

Senatori votanti	•	•		109
Favorevoli .	•			100
Contrari				9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 31 maggio 1928, n. 1290, concernente la fusione dell'Ospedale per gli orfani dei contadini meridionali morti in guerra di Lanciano nell'Opera pia «Ospedale civico Renzetti» del comune stesso (N. 1717):

Senatori votan	ti.	•	•	•	•	109
Favorevoli						
Contrari .		•	•		•	8

Il Senato approvà.

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1917, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, circa la facoltà al comune di Milano per il riordinamento degli uffici e dei servizi (N. 1718):

Senatori votant	i .	•	٠.	•	109
Favorevoli .		•	.•		99
Contrari				•	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1353, recante revoca dei Regi decreti-legge 4 febbraio 1926, n. 160 e 7 ottobre 1926, n. 1846, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, e creazione di un nuovo Ente denominato «Istituto romano di San Michele» (N. 1737):

Senatori votanti	•	•	•	•	1 0 9
Favorevoli .					101
Contrari					8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2470, concernente il conferimento al Podestà di Milano di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (Numero 1764):

Senatori votan	ti	٠.			109
Favorevoli					98
Contrari .			•		11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2469, concernente

l'aggregazione di parte del territorio del comune di S. Giovanni Teatino al comune di Pescara (N. 1765):

Senatori votanti	•		109
Favorevoli .			99
Contrari			10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 ottobre 1928, n. 2468, concernente modificazioni all'articolo 67 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della Basilicata (N. 1779):

Senatori votai	ati	•	•	•	•	. 109
Favorevoli						101
Contrari					-	8

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
4 ottobre 1928, n. 2380, concernente la rinunzia
ad assegni e a pensioni ordinarie o di guerra
e a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'Erario, per la Cassa autonoma di
ammortamento del debito pubblico interno »
(N. 1743).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, concernente la rinunzia ad assegni e a pensioni ordinarie o di guerra e a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'Erario, per la Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, concernente la rinunzia ad assegni e a pensioni ordinarie o di guerra e a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'Erario per la Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte
e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396,
sull'ordinamento del Regio esercito» (N. 1698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 agosto 1928, n. 1920, che autorizza un concorso per la nomina a tenente medico ed a
tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel Regio esercito » (N. 1699).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1920, che autorizza un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1920, che autorizza un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

- PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922, che apporta una modifica alla legge sul reclutamento del Regio esercito » (N. 1700).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922, che apporta una modifica alla legge sul reclutamento del Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922, che apporta una modifica alla legge sul reclutamento del Regio esercito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 agosto 1928, n. 1921, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo nel Regio
esercito, attraverso le Accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento
in servizio nelle Colonie» (N. 1713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno le legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928,

n. 1921, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo nel Regio esercito, attraverso le Accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complementi in servizio nelle Colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo nel Regio esercito, attraverso le accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Abrogazione del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione e del relativo regolamento, approvato con il Regio decreto 9 giugno 1927, n. 1224 » (N. 1602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione e del relativo regolamento, approvato con il Regio decreto 9 giugno 1927, n. 1224 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono abrogati il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, convertito nella legge 15 gennaio 1928, n. 28, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione, ed il relativo regolamento, approvato col Regio decreto 9 giugno 1927, n. 1224.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro

chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 agosto 1928, n. 1915, riguardante la concessione di alcune agevolazioni fiscali alle Società
nazionali esercenti le scuole civili di pilotaggio
aereo per conto del Ministero dell'aeronautica»
(N. 1704).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1915, riguardante la concessione di alcune agevolazioni fiscali alle Società nazionali esercenti le scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1915, riguardante la concessione di alcune agevolazioni fiscali alle società nazionali esercenti scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
7 giugno 1928, n. 1278, che modifica le vigenti
norme sul reclutamento, sull'avanzamento e sul
trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica » (N. 1732).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, che modifica le vigenti norme sul reclutamento, sull'avanzamento e sul trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1278, che modifica le vigenti norme sul reclutamento, sull'avanzamento e sul trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 agosto 1928, n. 2035, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di procedere, in deroga alle norme vigenti, ad un reclutamento straordinario di un maggiore in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri » (N. 1733).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2035, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di procedere, in deroga alle norme vigenti, ad un reclutamento straordinario di un maggiore in servizio permanente effettivo nel corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2035, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di procedere, in deroga alle norme vigenti, ad un reclutamento straordinario per titoli ed eventuali esami di un maggiore in servizio permanente effettivo nel corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
17 agosto 1928, n. 1998, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di procedere, in deroga
ad ogni altra disposizione, ad un reclutamento
straordinario di sergenti in alcuni ruoli specializzati dell'Arma aeronautica » (N. 1734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto—legge 17 agosto 1928, n. 1998, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione, ad un reclutamento straordinario di sergenti in alcuni ruoli specializzati dell'Arma aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 17 agosto 1928, n. 1998, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione, ad un reclutamento straordinario di sergenti, nel ruolo specializzato dell'arma aeronautica, categoria armieriarteficieri, fotografi e automobilisti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
6 settembre 1928, n. 2167, relativo al trattamento da usarsi ai sottufficiali del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, esonerati dal
pilotaggio per motivi fisici » (N. 1767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto—legge 6 settembre 1928, n. 2167, relativo al trattamento da usarsi ai sottufficiali del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, esonerati dal pilotaggio per motivi fisici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 settembre 1928, n. 2167, che regola il trattamento da usarsi ai sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo combattente, esonerati dal pilotaggio per motivi fisici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Nella seduta di domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questi disegni di legge.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

BISCARETTI, segretario, legge:

Ai ministri della giustizia e degli affari di culto, dei lavori pubblici e delle comunicazioni sulla eccessiva applicazione della legge eccezionale del 15 gennaio 1885, emanata per Napoli, a quasi tutte le espropriazioni per pubblica utilità, in luogo della legge normale del 25 giugno 1865.

Callaini.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 ottobre 1928, n. 2380, concernente la rinunzia ad assegni e a pensioni ordinarie o di guerra e a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'Erario, per la Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno (N. 1743);

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (N. 1698);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1920, che autorizza un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel Regio esercito (N.1699);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1922, che apporta una modifica alla legge sul reclutamento del Regio esercito (N. 1700);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1921, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo nel Regio esercito, attraverso le Accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie (N. 1713);

Abrogazione del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione e del relativo regolamento, approvato con il Regio decreto 9 giugno 1927, n. 1224 (N. 1602);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1915, riguardante la concessione di alcune agevolazioni fiscali alle Società nazionali esercenti le scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero della aeronautica (N. 1704):

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1278, che modifica le vigenti norme sul reclutamento, sull'avanzamento e sul trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 1732);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 2035, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di procedere, in deroga alle norme vigenti, ad un reclutamento straordinario di un maggiore in servizio permanente effettivo nel corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri) (N. 1733);

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 agosto 1928, n. 1998, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione, ad un reclutamento straordinario di sergenti in alcuni ruoli specializzati dell'Arma aeronautica (Numero 1734);

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 settembre 1928, n. 2167, relativo al trattamento da usarsi ai sottufficiali del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, esonerati dal pilotaggio per motivi fisici (N. 1767);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 27 ottobre 1927, n. 2045, contenente norme per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1928 (N. 1342);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 10 maggio 1928, n. 1047, che autorizza la 20^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927–28 (N. 1746);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 febbraio 1928, n. 457, concernente provvedimenti in materia di terremoti (Numero 1673);

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 aprile 1928, n. 846, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione ed esportazione temporanea (Numero 1674);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 385, recante provvedimenti per il personale dei laboratori chimici delle dogane (N. 1675);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1829, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione ed esportazione temporanea (Numero 1685);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1828, relativo alla franchigia doganale per lo xantogenato di potassio da impiegare nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco (N. 1686);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1827, che aumenta i contingenti di esportazione delle pelli grezze bovine, per l'anno 1928 (N. 1687);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1825, concernente la ammissione in franchigia dei residui della distillazione degli oli minerali, impiegati nella fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta (N. 1688);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1356, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (N. 1689);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1281, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1929 il divieto di esportazione del frumento (N. 1690);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1826, concernente il trattamento doganale del prosciutto cotto, conservato in scatole (N. 1691);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 febbraio 1928, n. 308, che apporta alcune modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore (N. 1693);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 aprile 1928, n. 738, concernente il trattamento doganale delle materie tartariche alla esportazione (N. 1694);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1801, recante disposizioni per la destinazione nelle varie Colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali (N. 1695);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1868, concernente disposizioni relative ai depositi cauzionali dei commercianti alle garanzie di mutui edilizi e alla Cassa di previdenza dei sanitari (N. 1696);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 2000, concernente operazioni di finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 1697);

Conversione in legge del Regio decretolegge 30 settembre 1928, n. 2427, concernente provvedimenti per la modificazione del perimetro della zona industriale di Roma (Numero 1748);

Conversione in legge del Regio decretolegge 1º novembre 1928, n. 2484, concernente la proroga del termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposta provinciale e comunale (N. 1766);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 giugno 1928, n. 1155, recante provvedimenti relativi agli affitti degli immobili in rapporto alla stabilizzazione monetaria (Numero 1682):

Conversione in legge del Regio decretolegge 31 maggio 1928, n. 1286, contenente modificazioni alle norme sulle promozioni dei magistrati in Corte di cassazione e sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 1714);

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1927, n. 928, contenente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani N. 1456); Conversione in legge del Regio decretolegge 27 ottobre 1927, n. 2135, concernente provvedimenti in materia di istruzione superiore agraria, forestale e di medicina veterinaria (N. 1339);

Conversione in legge del Regio decretolegge 29 luglio 1928, n. 2085, portante modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per il riordinamento del credito agrario nel Regno (N. 1705);

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 aprile 1928, n. 967, che approva la Convenzione con l'Amministrazione provinciale di Milano relativa all'anticipazione di fondi all'Amministrazione dei lavori pubblici per i lavori di sistemazione delle difese del Basso Lodigiano lungo il Po (N. 1678);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1354, concernente l'incarico al cessato direttore generale della viabilità del Ministero dei lavori pubblici della direzione dei servizi amministrativi dell'Azienda autonoma statale della strada (N. 1679);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 aprile 1928, n. 1017, che costituisce l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione (N. 1680);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1296, con cui è stato approvato il piano regolatore per la sistemazione della località compresa fra il corso Vittorio Emanuele e la via e la piazza Beccaria nella città di Milano (N. 1681);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 giugno 1928, n. 1567, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nella provincia del Friuli in seguito al terremoto del 26–27 marzo 1928 (N. 1702);

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 settembre 1928, n. 2181, per la concessione della costruzione del quinto tronco del canale navigabile Pisa-Livorno (N. 1703);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 giugno 1928, n. 1842, che detta norme per il riscatto delle case economiche e popolari nei paesi colpiti da terremoti. (N. 1707);

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 giugno 1928, n. 1448, recante assegnazione di fondi per opere pubbliche all'infuori dei limiti generali di impegno (N. 1708);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 17 maggio 1928, n. 1330, col quale è stata approvata la convenzione per la concessione dell'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio (N. 1709);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1496, che reca variazione al limite d'impegno fissato, nell'esercizio 1927–28, per sovvenzioni ad impianti idroelettrici (N. 1710);

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 settembre 1927, n. 1981, che detta nuove norme per l'accettazione degli agglomerati idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato (Numero 1711);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1431, relativo alle prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio (N. 1712);

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1564, recante aumento di assegnazione per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia merdionale e insulare (N. 1740);

Conversione in legge del Regio decretolegge 30 settembre 1928, n. 2210, che autorizza la spesa di lire 237,750,000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in varie provincie del Regno (N. 1741);

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 settembre 1928, n. 2277, recante provvedimenti in dipendenza di franamenti negli abitati di Santa Fiora, Sant'Angelo le Fratte, Stigliano e Cardinale (N. 1742);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1595, che istituisce con sede a Milano il Consorzio del Ticino, per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera d'invaso del Lago Maggiore (Numero 1749);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2430, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437 (N. 1753);

Conversione in legge del Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria (N. 1735);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 4 ottobre 1928, n. 2289, concernente l'istituzione presso la Regia Università di Roma di una cattedra di « Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie », di una cattedra di « Lingua e letteratura polacca » e di un lettorato di « Lingua svedese » (N. 1736);

Conversione in legge del Regio decretolegge 11 ottobre 1928, n. 2248, concernente il collocamento a riposo di autorità di funzionari della carriera amministrativa (Gruppo A) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione (N. 1768);

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 aprile 1928, n. 997, recante norme per la corresponsione di compensi daziari di costruzioni alle navi mercantili nazionali (Numero 1677);

Conversione in legge del Regio decretclegge 5 luglio 1928, n. 1817, relativo alla creazione di un Istituto per il credito navale (Numero 1719);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1647, che autorizza ad emanare norme per la tutela della vita umana in mare (N. 1738);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 agosto 1928, n. 1800, contenente provvedimenti a favore degli invalidi e mutilati di guerra e degli ex combattenti appartenenti al cessato personale del servizio telefonico dello Stato (N. 1739);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 giugno 1928, n. 1494, recante disposizioni per lo sgombero delle navi inoperose dagli specchi d'acqua portuali (N. 1752);

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 settembre 1928, n. 2429, sulla conferma nella carica fino al 30 giugno 1929 dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 1774);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2482, che porta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed allo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 1775);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2507, relativo all'aumento delle paghe dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi volontari (N. 1776);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2503, concernente l'importazione temporanea del glucosio per la fabbricazione delle caramelle (N. 1777);

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 novembre 1928, n. 2504, concernente l'importazione temporanea di telai (châssis) d'automobili per essere carrozzati (N. 1778);

Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1928, n. 1009, che autorizza una assegnazione straordinaria di lire 25 milioni, per spese varie, nelle colonie, durante l'esercizio finanziario 1927–28 e convalidazione del Regio decreto 26 aprile 1928, n. 969, che autorizza una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo (N. 1672);

Conversione in legge del Regi decreti 5 giugno 1928, n. 1211 e 21 giugno 1928,

n. 1532, concernenti variazioni di bilancio e disposizione varie di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (N. 1747).

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 giugno 1928, n. 1280, riflettente la contrattazione di un mutuo di 100 milioni con il Consorzio di credito per opere pubbliche per lavori da eseguire in Tripolitania ed in Cirenaica (N. 1701).

La seduta è tolta (ore 17.40).

Avv. Edoardo Gallina

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche